



Provincia di Biella

Ambito Territoriale Minimo “BIELLA”

Stazione Appaltante

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Mimino Biella CIG 9026175B3C.

Si dà riscontro ai seguenti chiarimenti aggiornati al 19/04/2022:

D: (Quesito 1) In riferimento alle località di Valdilana, Pray, Veglio, Strona, Portula, Crevacuore, Mezzana Mortigliengo, Coggiola, Postua, Guardabosone, Ailoche, Casapinta, Camandona, Pettinengo e Callabiana, c.d. “post Letta”, attualmente gestite sulla base di affidamenti per singolo Comune assegnati secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 164/00 prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sulle gare d’Atem, non risulta chiaro come per le stesse trovi applicazione quanto stabilito dal comma 8 dello stesso art. 14, ovvero che al termine della durata delle relative concessioni “il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente”. Si è infatti riscontrato che per tali località il valore di rimborso indicato a base di gara (24,8 M€ complessivi) risulta notevolmente superiore al valore delle immobilizzazioni nette di località calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria (la RAB, pari per tali località, è complessivamente di 15,6 €M). Si chiede pertanto conferma che la Stazione Appaltante abbia verificato con l’ARERA l’intera riconoscibilità tariffaria del relativo valore di rimborso posto a base di gara, pari a 24,8 M€ al 2020, in luogo della corrispondente RAB ed in particolare di indicare se anche tale valore sia da ricomprendere nel delta VIR-RAB e sia di conseguenza da considerare ai fini dello sconto da offrire in gara.

R: *I Comuni di Valdilana, Pray, Veglio, Strona, Portula, Crevacuore, Mezzana Mortigliengo, Coggiola, Postua, Guardabosone, Ailoche, Casapinta, Camandona, Pettinengo e Callabiana hanno affidato la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale con unica gara indetta dal Comune di Valle Mosso, quale ente capofila, con Determinazione del Responsabile del Servizio patrimonio del Comune n. 64 del 15.12.2010. La gara si è conclusa con la stipula contrattuale da parte di ciascun Comune, ultimi i Comune di Ailoche, Callabiana e Crevacuore in data 29.09.2011, pertanto le concessioni sono state stipulate ai sensi dell'art.14 D.lgs. 164/00 nella formulazione allora vigente. Il comma 8 del medesimo articolo rappresentava il riferimento per la determinazione del valore di rimborso spettante all'aggiudicatario della gara a fine concessione.*

Ne consegue che i valori di rimborso attualmente indicati nel bando di gara dell'Atem Biella, spettanti al Gestore uscente, sono quelli determinati secondo l'art.14 comma 8 D. lgs. 164/00 vigente all'epoca della presentazione dell'offerta e della stipula del contratto.

Per quanto sopra esposto i valori di rimborso, riferiti ai suddetti Comuni tengono conto delle condizioni contrattuali stipulate tra concedenti e affidatario.

Allo scopo si precisa che:

- i valori esposti nell'Allegato B del Bando di gara dell'Atem Biella, per i suddetti Comuni, sono riferiti alla data di scadenza delle concessioni (30.06.2023).

- i valori aggiornati al 31.12.2020 riportati nel documento denominato "Aggiornamento VR Provvisori al 2020" contenuto all'interno della documentazione in visione ai concorrenti sono riferiti al 31.12.2020 seppur erroneamente indicati come valore a fine concessione.

Ad ogni buon fine sarà cura della Stazione Appaltante ripubblicare i valori riferiti alla data del 31.12.2020 e quelli alla scadenza della concessione.

La Stazione Appaltante ha verificato la riconoscibilità tariffaria, come prescritto dall'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000 e dall'art. 5 comma 14 del DM 226/2011, relativamente ai valori di rimborso determinati ai sensi dell'art. 5 DM 226/11 e s.m.i nonché rispetto alle modalità previste dalla delibera ARERA 905/2017/R/Gas del 27 dicembre 2017.

In relazione alla previsione del disciplinare di gara –OFFERTA ECONOMICA- Punto A1 "Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità", nel valore di rimborso al Gestore uscente si comprende anche quello corrisposto ai gestori affidatari di concessioni ai sensi dell'art.14 comma 8 D. Lgs. 164/2000, vigente al momento della sottoscrizione del contratto (dunque anche per quelli relativi ai comuni di Biella, Valdilana, Pray, Veglio, Strona, Portula, Crevacuore, Mezzana Mortigliengo, Coggiola, Postua, Guardabosone, Ailoche, Casapinta, Camandona, Pettinengo e Callabiana).

D: (Quesito 2) *Con riferimento alle Concessioni post Letta di cui al Quesito 1 si chiede, in ottemperanza a quanto esplicitamente previsto dall'art. 9, comma 6, lett. g. punto ii. del DM 226/11, di mettere a disposizione dei concorrenti "i contratti di concessione in vigore".*

R: *Saranno pubblicati i contratti di concessione in vigore relativi ai comuni Post-Letta di: Biella, Valdilana, Pray, Veglio, Strona, Portula, Crevacuore, Mezzana Mortigliengo, Coggiola, Postua, Guardabosone, Ailoche, Casapinta, Camandona, Pettinengo e Callabiana.*

D: (Quesito 3) Si chiede di indicare il valore complessivo del delta VIR-RAB d'Ambito da considerare ai fini dello sconto da utilizzare ai fini della formulazione dell'offerta economica. Si chiede, altresì, il dettaglio per località delta VIR-RAB e di fornire le tabelle 18 contenenti i valori di VIR e RAB per soggetto proprietario.

R: *Sarà pubblicato un ulteriore documento integrativo, rispetto ai dati già contenuti all'interno dell'allegato B, riportante l'indicazione per ogni località del VR (comprensivi dunque anche dei valori delle concessioni post-letta) e delle RAB, nonché del valore complessivo delta VIR-RAB d'Atem. Saranno inoltre rese disponibili le Tabelle 18 dei Comuni Pre-Letta.*

D: (Quesito 4) L'allegato B al bando di gara riporta per 8 Comuni, tra cui il Comune di Cavaglià, evidenza di un disaccordo tra il gestore uscente e l'Ente concedente in relazione al Valore di Rimborso da riconoscere al gestore per la quota parte di impianti di proprietà. In particolare per il Comune di Cavaglià è stato erroneamente riportato quale valore di riferimento il VIR stimato dall'Ente concedente in luogo di quello, inferiore, stimato dal Gestore uscente, come anche evidenziato dall'Autorità nella Delibera 245/2021/R/gas. Si chiede pertanto conferma che il corretto valore di riferimento da considerare ai fini di gara è € 2.909.054,00 anziché € 3.023.299,00.

R: *Per il Comune di Cavaglià si confermano i valori indicati nell'Allegato B al bando di gara.*

Si specifica che è presente un disaccordo tra il Gestore uscente e l'Ente concedente in relazione al Valore di Rimborso da riconoscere al gestore per la quota parte di impianti di proprietà, pertanto secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 16: "[...] il bando di gara riporta per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte determinato, come il più grande tra i seguenti valori: a. la stima dell'Ente locale concedente, b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto nel sistema tariffario", pertanto nel caso di specie il Valore di Riferimento indicato è pari ad € 3.023.299,00 essendo questo il più grande tra la stima dell'Ente concedente e la RAB che risulta essere di € 699.136. Si confermano i valori inseriti nell'Allegato B del bando di gara.

D: (Quesito 5) Nel documento "Aggiornamento VR PROVVISORI al 2020" per il Comune di Valdilana viene indicato un Valore a fine concessione Post Letta ex art.14 c.8 Dlgs 164/00 pari a € 11.228.548,04 al 31.12.2015 e pari a € 2.552.477,28 al 31.12.2020; analogamente per il Comune di Veglio vengono riportati i valori di € 1.015.210,69 al 31.12.2015 e di € 10.360.246,89 al 31.12.2020. Invece la RAB dei medesimi Comuni riportata nell'Allegato B è rispettivamente pari a € 8.688.980,90 per Valdilana e € 852.343,54 per Veglio; stante l'evidente refuso si chiede conferma che i Valori a fine concessione Post Letta ex art.14 c.8 Dlgs 164/00 corretti al 31.12.2020 siano pari a € 10.360.246,89 per il Comune di Valdilana e € 2.552.477,28 per il Comune di Veglio.

R: *I dati relativi Valore a fine concessione Post Letta ex art.14 c.8 Dlgs 164/00 (dati provvisori aggiornati al 31.12.2020) riportati nel documento denominato "Aggiornamento VR Provvisori al 2020" relativi ai Comuni di Veglio e Valdilana sono stati erroneamente indicati. Si rettificano i dati come segue:*

- € 11.862.198,68 Comune di Valdilana (Valore residuo complessivo al 31.12.2020);

- € 1.050.525,49 Comune di Veglio (Valore residuo complessivo al 31.12.2020).

Si precisa che la somma complessiva dei valori relativi ai due Comuni resta comunque invariata.

Si confermano i valori RAB per i suddetti Comuni indicati nell'Allegato B al bando di gara.

D: (Quesito 6) Il documento Schema di Piano Industriale, Allegato A al disciplinare di gara, riporta alla voce "Altri ricavi (a4)" la seguente indicazione: "Per semplicità e per maggiore uniformità dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica, pari a 100 euro e su cui ciascun concorrente dovrà applicare lo sconto offerto in sede di gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente per le altre prestazioni, pari a 40 euro, non previste nel criterio A2 dell'offerta economica e a cui non si applica quindi lo sconto offerto". Si chiede conferma che tali valori siano da intendersi cumulativi dell'intero arco di piano e vadano quindi considerati come importi medi annui per utente € 8,33 ($€ 100 \div 12$) per le prestazioni oggetto di sconto di cui al criterio A2 dell'offerta economica, e € 3,33 ($€ 40 \div 12$) per le prestazioni non rientranti nel criterio A2.

R: *Si conferma.*

D: (Quesito 7) Nell'allegato B al bando di gara viene indicato un valore di remunerazione del capitale a favore degli Enti Concedenti di Candelo, Massazza e Quaregna per un importo complessivo pari a 46 K€. Dato che gli impianti di proprietà dei suddetti Comuni vengono alienati dagli stessi, come indicato nell'allegato G al bando di gara, si chiede di confermare che il valore di remunerazione del capitale a favore degli Enti Concedenti da considerare nel piano di gara sia pari a zero.

R: *Si conferma.*

D: (quesito 8): Con riferimento all'Allegato C1 al bando di gara "Protocollo d'Intesa relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia sociale nei casi di affidamento del servizio di distribuzione gas da parte dei Comuni piemontesi in conseguenza dell'applicazione della Direttiva europea 98/30/CE", nel ribadire qui integralmente l'illegittimità già espressa con la nostra nota richiamata in premessa, si chiede la specificazione dei dipendenti di cui all'Allegato C iscritti alla cassa previdenziale ex INPDAD con evidenza delle corrispondenti aliquote, degli eventuali contributi aggiuntivi e trattamenti connessi, ove applicati; ciò al solo fine di determinare l'entità dell'onere connesso per la quantificazione dei costi da considerare nel piano industriale di gara.

R: *L'articolo 10 del bando prevede che "Il gestore subentrante, ai fini del trattamento del personale che passa dal gestore uscente, dovrà rispettare le prescrizioni di cui al DM 21 aprile 2011 e quanto previsto, conformemente ad esso, nel "Protocollo d'intesa relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia sociale nei casi di affidamento del servizio di distribuzione gas da parte dei Comuni piemontesi in conseguenza dell'applicazione della Direttiva europea 98/30/CE" (Allegato C1)". Emerge chiaramente che "fonte primaria" è il DM 21 aprile 2011 mentre il Protocollo è solo una "fonte secondaria", pertanto esso potrà trovare applicazione solo se conforme al DM 21 aprile 2011. Inoltre si specifica che nell'Allegato D, al punto 12 della domanda di partecipazione, è richiamato l'impegno al rispetto delle previsioni di cui al DM 21 aprile 2011; allo stesso tempo anche l'art.9 del Contratto di servizio richiama il rispetto del citato Decreto Ministeriale.*

Pertanto – a valle dell'affidamento, quando si procederà al concreto passaggio del personale – le previsioni ivi contenute (inclusi i riferimenti all'art. 2112 cc e ad altre disposizioni, a titolo

esemplificativo l'esercizio dell'opzione ex l. n. 274/91 per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP) troveranno applicazione solo e se compatibili con il DM 21 aprile 2011.

Si conferma dunque il contenuto dell'art. 10 del bando in quanto rispettoso del DM 21 aprile 2011.

Quanto alla specificazione dei dipendenti di cui all'Allegato C iscritti alla cassa previdenziale ex INPDAP con evidenza delle corrispondenti aliquote, la normativa non richiede l'indicazione di tale dato.

D: (Quesito 9) Ben 15 concessioni a gara c.d. post Letta presentano valori di rimborso delle reti dei gestori uscenti da acquisire (per complessivi 24,8 €M) evidentemente calcolati secondo un criterio difforme rispetto a quello stabilito dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 164/2000 che prevede valori di rimborso pari alla RAB tariffaria in questo caso pari a 15,6 €M, sulla base dei dati forniti. Tale discrasia è tanto più grave perché l'esborso aggiuntivo di circa 9.5 € M, non verrà riconosciuto in tariffa non essendo applicabile l'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 93/2011 come confermato dal fatto che la Determinazione ARERA 485/2020/R/Gas, di approvazione dei VIR d'ambito, non prende in considerazione tali concessioni.

R: *Si veda la risposta al quesito n. 1.*

D: (Quesito 10) La determinazione del valore di rimborso delle reti di proprietà comunale di cui è prevista la vendita in gara, è avvenuta facendo riferimento al valore residuo netto contabile di tali reti, in contrasto con le indicazioni ministeriali e la giurisprudenza al riguardo (TAR Veneto n. 1054/2021) che impongono, invece, di quantificare il corrispettivo dovuto in tali casi in misura pari al valore tariffario delle stesse (RAB), con l'ulteriore conseguenza che non può essere garantito il completo riconoscimento tariffario di tali importi, come anche indicato dalla stessa Autorità nella Determinazione 245/2021/R/Gas di valutazione del bando di gara.

R: *Atteso che per definizione il valore netto contabile (richiamato nell'allegato G) di una immobilizzazione materiale è il valore al quale il bene è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell'esercizio e di esercizi precedenti e pertanto correttamente utilizzato dai Comuni nella deliberazione comunale di iscrizione a patrimonio e alienazione delle reti gas nonché negli atti gara.*

Con riferimento ai valori di alienazione riportati nell'allegato G) al bando di gara si precisa quanto segue.

- I comuni di Quaregna Cerreto e Massazza hanno iscritto a libro contabile per le reti di loro proprietà i valori derivanti dall'applicazione della determinazione di ARERA n. 4/2020 del 4 marzo 2020 determinati dal gestore uscente per cui vi è coincidenza con il valore contabile netto come si evince con chiarezza nelle premesse e deliberato delle deliberazioni consiliari n. 51/2020 (comune di Quaregna Cerreto) n. 38/2020 (comune di Massazza) pubblicate fra i documenti in visione che vengono ripubblicate integrate dal foglio di calcolo del valore delle immobilizzazioni della porzione di impianto di proprietà degli Enti elaborato con la metodologia dettata dalla determinazione 4/2020 (c.d. RAB rivalutata) ; dal foglio risulta un valore delle immobilizzazioni nette (IMN), al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località pari a 100.589,4 euro per Massazza e 65.048,75 euro per Quaregna Cerreto valutati al 31-12-2018, coincidenti con quelli riportati nelle premesse delle deliberazioni. Nello stesso è calcolata la quota del vincolo ai ricavi relativo alla porzione d'impianto del Comune per l'anno 2019 sulla base di un capitale investito netto iniziale (CIN) coincidente con IMN. Nel documento ALL.B) al bando, sono riportati valori aggiornati al 31-12-2020 comunicati dal gestore pari 63.422,5 euro per Quaregna Cerreto e 97.775,23 per*

Massazza (tabelle di calcolo allegate), leggermente diversi in quanto ammortizzati di un anno (cioè dal 2019 al 2020). Per quanto esposto i valori di alienazione sono riconoscibili in tariffa ai sensi dell'art. 24.5 della RTDG 2020/2025 emanata da ARERA con deliberazione n. 570/2019/R/gas e s.mi.. Il valore da corrispondere al momento della cessione degli impianti sarà pertanto pari al valore delle IMN riconosciuto in tariffa, a modifica di quello indicato al punto 19 lettera i) del bando di gara e dell'allegato G al bando di gara. Si conferma che i comuni hanno in corso la richiesta all'ARERA ai sensi dell'art. 4 della RTDG citata, tramite il gestore, di rettifica dati relativi ai cespiti di loro proprietà non comunicati sulla base dei valori di iscrizione al patrimonio comunale, ovvero sulla base dei valori delle RAB rivalutate.

- Il comune di Camandona ha iscritto nel libro inventario le reti di proprietà Comunale per averle costruite in regime di appalto pubblico con propri finanziamenti nel 1997, mai inventariati, a valore del costo storico sostenuto all'epoca ammortizzato al 31-12-2019 per cui vi è coincidenza con il valore contabile netto come si evince con chiarezza nelle premesse e deliberato della deliberazione consigliere n. 22/2020 pubblicata fra i documenti in visione, che viene ripubblicata integrata unitamente agli allegati alla stessa relativi al determinazione del costo storico e ammortizzato nonché alle fonti contabili, (allegati 1-2-3-4-5-6). Si conferma che il comune ha in corso la richiesta all'ARERA ai sensi dell'art. 4 della RTDG citata, tramite il gestore, di rettifica dei dati relativi dei cespiti di sua proprietà non comunicati sulla base dei valori di iscrizione al patrimonio comunale; pertanto si precisa che il valore da corrispondere al Comune per la cessione delle reti sarà pari al valore delle IMN riconosciuto in tariffa, all'atto di consegna degli impianti, a modifica di quello indicato al punto 19 lettera i) del bando di gara e dell'allegato G al bando di gara.*

- Il Comune di Candelo ha iscritto le reti nel patrimonio comunale per effetto della devoluzione gratuita maturata nel 2015 per scadenza del contratto di concessione in essere con il gestore attuale, stimate a valore residuo industriale (VIR) con la stessa metodologia della proprietà del gestore, per cui vi è coincidenza con il valore contabile netto come si evince con chiarezza nelle premesse e deliberato della deliberazione consigliere n. 17/2020 pubblicata fra i documenti in visione, che viene ripubblicata unitamente all'allegato " relazione di stima - stato di consistenza – calcolo VIR". Per le località tariffarie di Candelo impianto principale e Candelo impianto Vigliano Biellese il gestore ha rideterminato il valore RAB ai sensi della determinazione di ARERA n. 4/2020 del 4 marzo 2020 come risulta dalla tab. 18 al 2020 (allegata) i cui valori per la quota parte gestore e comune sono riportati nell'allegato B al bando. La quota parte dell'Ente risulta essere pari a euro 521.597,6 sicuramente riconoscibile in tariffa ai sensi dell'art. 24.5 della RTDG 2020/2025 approvata da ARERA con deliberazione n. 570/2019/R/gas e s.m.i..*

Non può escludersi altresì che l'art. 24 comma 3 del d. lgs. 93/2011 consenta di inserire nel riconoscimento tariffario anche il valore di rimborso (VIR) pagato al Comune, tanto che nulla ha osservato ARERA in merito al valore di alienazione inserito nell'allegato G.

In ogni caso si fa presente che la differenza fra il valore riconoscibile in tariffa ai sensi della determinazione n. 4/2020 e quello indicato nell'allegato G al bando è di euro 465.903,79 (a valori attuali esposti), potenzialmente non riconoscibile in tariffa, con una incidenza sul valore del VIR totale d'ambito da riconoscere ai gestori uscenti dall'entrante dello 0,55%, che il concorrente ha possibilità di recupero nell'offerta, trattandosi di gara con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. TAR Milano n. 510/2021 e Consiglio di Stato n. 570/2019). Si conferma pertanto la cessione delle reti a valore di VIR.

D: (Quesito 11) Dobbiamo inoltre evidenziare l'illegittimità delle condizioni aggiuntive imposte dal Protocollo d'Intesa relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia sociale nei casi di affidamento del servizio di distribuzione gas da parte dei Comuni piemontesi in conseguenza dell'applicazione della Direttiva europea 98/30/CE. Infatti la tutela del personale del gestore uscente in occasione delle gare d'ambito è già regolata dal D.M. 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cd. "Clausola Sociale" nonché dal Verbale di intesa sulle gare gas siglato il 18 maggio 2017, costituente l'Allegato n. 2 al CCNL Gas Acqua. Quanto disciplinato nel Protocollo è incompatibile ed in palese contrasto con la disciplina del predetto Decreto Ministeriale che non prevede alcuna integrazione con le disposizioni dell'art. 2112 cc.. Detta previsione finisce per costituire fonte di incertezza circa le modalità di trasferimento e le condizioni economiche e contrattuali da rispettare, tale da compromettere la formulazione di un'offerta seria, consapevole e concorrenziale.

A ciò si aggiunga, inoltre, che il Protocollo di che trattasi impone, per i lavoratori che a suo tempo hanno esercitato il diritto di opzione, il mantenimento dell'iscrizione dei dipendenti interessati alla cassa previdenziale INPDAP; tale previsione risulta inapplicabile per un operatore privato come la scrivente società, rendendo anche sotto tale profilo impossibile formulare un'offerta seria, tanto più in quanto non è specificato nei documenti di gara quanti siano i lavoratori interessati da tale possibilità.

R: *Si veda la risposta al quesito n. 8.*

D: (Quesito 12) I dati forniti non sono infatti coerenti, come ad esempio:

A. Previsione di inizio gestione 01.01.2022 (punto 6 del bando di gara) a fronte della pubblicazione della gara il 24.12.2021 e il termine per la consegna delle offerte fissato al 29.04.2022 (punto 12 del bando di gara)

B. Numero dei dipendenti soggetti ad assunzione obbligatoria indicati in 32 unità nell'Allegato C al bando di gara e in 230 unità (quasi 8 volte di più) nel disciplinare di gara (pag. 19 sub 4 del punto 5.1)

C. il bando di gara riporta un valore di CMS da considerare per i comuni non disagiati e per i comuni disagiati pari rispettivamente a 10 m/cliente e 25 m/cliente, mentre il documento guida riporta dei valori di CMS non solo differenti, ma anche attribuiti a condizioni diverse: 15 e 18 in luogo di 10 e 25 in caso di estensioni, e 20 e 24 per le nuove metanizzazioni, ma di comuni non montani e montani anziché non disagiati e disagiati

D. il disciplinare di gara prevede, al criterio C.3 Innovazione tecnologica, l'assegnazione di punti per il sub-criterio 3 [programma di messa in protezione catodica delle tubazioni in acciaio in bassa pressione accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione della qualità dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico: raggiungimento del 100% al 31 dicembre 2023 (anziché 98%, come da TUDG 2020-2025)]; dalla documentazione di gara messa a disposizione però si evince chiaramente che tale criterio non è in realtà offribile: infatti non risulta esistente nell'ATEM Biella rete in acciaio non protetta cui applicare tale parametro

E. il disciplinare di gara prevede, al criterio C.3 Innovazione tecnologica, l'assegnazione di punti anche per il sub-criterio 5 [Programma di installazione dei misuratori elettronici accelerato rispetto a quello previsto nella regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico: raggiungimento di una percentuale maggiorata di dieci punti percentuali al 31.12.2022 rispetto alla percentuale fissata dall'ARERA per ogni classe di contatori]; è però materialmente impossibile

mantenere l'impegno perchè la data del 31.12.2022 non è coerente con l'aggiudicazione della gara e l'inizio della gestione

F. per il Comune di Cavaglià il valore di rimborso è oggetto di disaccordo tra il Comune e il Gestore uscente; in casi come questi l'art. 5 comma 16 del DM 226/11 e s.m.i., prevede che il bando riporti “[...] oltre alla stima dell’Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori: a. la stima dell’Ente locale concedente; b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario.”; difformemente da quanto prescritto la stazione appaltante ha riportato quale valore di riferimento la stima del gestore uscente che è un valore più alto di entrambi gli altri

G. il documento guida non riporta, anche per taluni interventi classificati nel medesimo documento come “minimi”, le analisi costi-benefici (ACB), ciò nonostante i medesimi interventi non superino le condizioni minime di Sviluppo (CMS) previste da ARERA.

H. la documentazione fornita è significativamente carente e non rende possibile formulare un'offerta di gara consapevole e sostenibile. A titolo di esempio (ma ci si riserva di integrare e meglio dettagliare con l'avanzamento dello studio di quanto disponibile) risultano mancanti:

- gli atti concessori delle gestioni post Letta,
- la documentazione relativa al pieno riconoscimento tariffario dei valori di rimborso di alcune concessioni post Letta,
- le informazioni tariffarie attinenti ai cespiti comunali,
- le date di avvio delle nuove metanizzazioni,
- i dati puntuali inerenti al personale oggetto di trasferimento,
- le Tabelle 18, etc.

I. In particolare segnaliamo altresì che non per tutti i comuni appartenenti all'ATEM sono presenti i regolamenti per l'occupazione degli spazi pubblici (TOSAP/COSAP). Fermo quanto sopra evidenziamo che, in ogni caso, detti regolamenti devono ritenersi superati dall'entrata in vigore, a decorrere dal 01.01.2021, della nuova disciplina introduttiva del Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. n. 160/2019, commi 831 e seguenti. Vi chiediamo pertanto di fornirci copia dei regolamenti che disciplinano la nuova entrata patrimoniale che sostituisce i precedenti regimi di TOSAP e COSAP abrogati dalla norma sopra citata

R: *In merito al quesito posto si rappresenta quanto segue:*

A. La Stazione Appaltante provvederà a rettificare la data indicativa di affidamento degli impianti al 1.6.2023, in quanto trattasi di un mero refuso l'indicazione della data 1.1.2022.

B. La Stazione Appaltante provvederà a correggere tale refuso. Si conferma che il dato corretto è riferito a 32 unità.

C. La stazione appaltante precisa che gli interventi minimi da offrire sono quelli indicati nel cluster n. 1 nel documento integrativo "analisi costi benefici" allegato al documento guida di gara che rispettano le condizioni minime fissate da ARERA.

D. Si procederà alla modifica del criterio C.3 sub-criterio 3.

E. Si procederà alla modifica del criterio C.3 sub-criterio 5.

F. Si veda la risposta al quesito n. 4.

G. Si precisa che il Documento guida porta in allegato il documento integrativo "analisi costi benefici" nel quale gli interventi sono classificati fra quelli che rispettano le CM fissate da ARERA e quelli che superano l'ABC (rispettivamente cluster 1 e 2).

H. Si procederà ad integrare la documentazione in visione con le informazioni ritenute necessarie per consentire ai concorrenti di formulare la migliore offerta.

D: (Quesito 13) Non per tutti i comuni appartenenti all'ATEM sono presenti i regolamenti per l'occupazione degli spazi pubblici (TOSAP/COSAP).

Fermo quanto sopra evidenziamo che, in ogni caso, detti regolamenti devono ritenersi superati dall'entrata in vigore, a decorrere dal 01.01.2021, della nuova disciplina introduttiva del Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. n. 160/2019, commi 831 e seguenti. Vi chiediamo pertanto di fornirci copia dei regolamenti che disciplinano la nuova entrata patrimoniale che sostituisce i precedenti regimi di TOSAP e COSAP abrogati dalla norma sopra citata.

R: *Il riferimento nel bando alla TOSAP E COSAP (cfr. art. 29 del contratto di servizio allegato al bando) è da ritenersi sostituito dal Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. n. 160/2019, commi 831 e ss. Dunque i partecipanti devono far riferimento al Canone Unico di cui alla L. n. 160/2019 e ss, e dai regolamenti eventualmente adottati dai comuni (in attuazione della norma) e pubblicati come per legge sui rispettivi siti istituzionali.*

D: (Quesito 14) Nell'Allegato D "Domanda di partecipazione" dove la nota al punto 3, prescrive che "Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, devono essere riferite, da parte del legale rappresentante, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, comma 2, del Codice devono essere riferite a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011". Infatti il periodo conclusivo della clausola impone, fin dalla fase iniziale della procedura, la presentazione delle dichiarazioni per una platea di soggetti considerevolmente maggiore rispetto a quelli individuati dal citato comma 3 dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. L'art. 85, c. 3, del Codice Antimafia estende infatti l'informazione antimafia anche ai familiari conviventi di maggiore età. Tale clausola risulta in contrasto con le disposizioni che obbligano le dichiarazioni dei requisiti, poc'anzi richiamate, nonché con lo stesso Codice Antimafia e con il divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 18 della L. n. 241/1990. Dal combinato disposto dell'art. 80, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e della citata disposizione del Codice Antimafia, emerge in tutta evidenza che le dichiarazioni dei conviventi non possano essere legittimamente richieste nella fase preliminare della procedura.

R: *Si comunica che la Stazione Appaltante, pur non ritenendo l'onere inserito abnorme relativo ai conviventi, ritiene comunque opportuno modificare il punto 3 dell'allegato D al Bando di Gara che si provvederà a sostituire nel modo che segue:*

“3. l'impresa e il sottoscritto non si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B. Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, devono essere riferite, da parte del legale rappresentante, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.

D:(Quesito 15) Un ulteriore elemento che ci preme evidenziare è l'inadeguatezza della tempistica prevista per la consegna delle offerte. La complessità e rilevanza del progetto tecnico da elaborare per la gara ATEM necessita infatti di significativi studi e approfondimenti ante esecuzione del sopralluogo, il recepimento di tutte le evidenze emerse in fase di sopralluogo e gli eventuali chiarimenti che si rendono necessari a seguito del sopralluogo stesso; a maggior ragione se si considera che la stessa procedura precisa che “La presentazione di offerta è subordinata al sopralluogo obbligatorio presso ciascun Comune facente parte dell'Atem Biella.” (punto 8.1 del bando di gara). Per quanto suddetto il Timing di Gara di seguito sinteticamente rappresentato

29 Marzo - Termine ultimo esecuzione sopralluoghi (-30 giorni presentazione offerta)

19 Aprile - Termine ultimo formulazione quesiti (-10 giorni presentazione offerta)

22 Aprile – Pubblicazione chiarimenti (-7 giorni presentazione offerta)

29 Aprile – Scadenza presentazione offerta

palesa l'impossibilità per un concorrente di presentare un'offerta ragionata, sostenibile ed efficiente.

R: *La scrivente Stazione Appaltante provvederà a breve a disporre un'adeguata proroga (di almeno 2 mesi) del termine per la presentazione dell'offerta (oggi fissata al 29.04.2022) onde procedere alle necessarie rettifiche / modifiche / integrazioni / chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta in gara e alle informazioni fornite. Conseguentemente slitteranno anche i termini a ritroso previsti nel bando. Quale ad esempio quello per l'effettuazione del sopralluogo.*

D: (Quesito 16) Che le modalità di predisposizione dell'Offerta Tecnica (punto 4.2 e 5.2 del disciplinare di gara) e di consegna della medesima (punto 12 “Modalità e termini di presentazione dell'offerta” del bando di gara), rendono praticamente impossibile, per qualunque concorrente intenzionato a formulare un'offerta seria e completa, la consegna dell'offerta tecnica: infatti il progetto tecnico di una gara ATEM è composto mediamente da diverse centinaia di file e ha una dimensione complessiva che si aggira attorno ai 6/9 GB; ciò non permette materialmente la generazione di un unico file in formato Pdf da firmare digitalmente e, in aggiunta, da inviare a mezzo pec; stante anche il fatto che nessun provider di posta elettronica certificata di nostra conoscenza garantisce un tale livello di servizio

R: *La Stazione Appaltante provvederà a coordinare le previsioni di cui agli art. 4 e 5 del disciplinare di gara con l'art. 12 del bando e a specificare meglio all'interno del Bando di Gara (art. 12) le modalità di invio delle offerte.*

In particolare si specificherà che:

- *entro la data di scadenza i partecipanti dovranno far pervenire tramite PEC unicamente i documenti previsti per la busta amministrativa e in particolare la domanda di partecipazione (allegato D) dovrà riportare in fondo il numero identificativo della marcatura temporale delle offerte tecniche ed economiche (offerte che tuttavia permarranno presso i partecipanti).*

- *Successivamente la Stazione Appaltante comunicherà il termine entro cui i concorrenti dovranno trasmettere l'offerta economica e l'offerta tecnica precedentemente generate (entro la data di scadenza della domanda) aventi il numero identificativo della marcatura temporale coincidente con quello indicato nella domanda di partecipazione.*
- *L'Offerta Economica dovrà essere trasmessa tramite PEC mentre l'Offerta Tecnica – stante ragionevolmente la mole della stessa – dovrà essere predisposta su un supporto informatico (es. penna USB) e trasmessa all'interno di un plico sigillato e controfirmato sui lembi all'indirizzo che verrà fornito dalla Stazione Appaltante.*

D:(Quesito 17) Con riferimento al Bando di Gara, in particolare al punto 6. - Durata dell'affidamento del servizio, siamo a richiedere un aggiornamento della data indicativa di affidamento degli impianti ivi riportata (01.01.2022), in quanto tale data è incoerente con il termine per la presentazione delle offerte previsto per il giorno 29.04.2022.

R: *La Stazione Appaltante provvederà a rettificare la data indicativa di affidamento degli impianti al 1.06.2023, in quanto trattasi di un mero refuso l'indicazione della data 1.01.2022.*

D: (Quesito 18) L'articolo 19 del bando di gara prevede al punto L l'obbligo per l'offerente di "acquistare la

quota parte degli impianti gas di proprietà dei Comuni elencati nell'allegato G) per un importo totale pari a € 1.394.214,18 corrispondente al valore del libro inventari e conto del patrimonio al 31-12-2019 ovvero al valore residuo di libro ammortizzato ai sensi del D.lgs. 118/2011 alla data di effettivo trasferimento degli impianti."

Allegato G

COMUNI	PROPRIETA' ENTE	RIFERIMENTI DELIBERAZIONE
	VALORE RESIDUO NETTO CONTABILE AL 31-12-2019 (€)	
Camandona	€ 244.387,41	Delibera CC n.22 del 16/12/2020
Candelo	€ 987.501,39	Delibera CC n.76 del 17/12/2020
Massazza	€ 98.577,61	Delibera CC n.38 del 18/12/2020
Quaregna	€ 63.747,77	Delibera CC n.51 del 22/12/2020
TOTALE VALORI DI ALIENAZIONE	1.394.214,18 €	

Inoltre, considerato che:

- il bando precisa che "i Comuni di Massazza, Quaregna e Camandona hanno attivato la procedura per formulare istanza di riconoscimento tariffario dei cespiti di proprietà comunale, ex art.4 della delibera ARERA 2014, 367/2014/R/Gas";
- dall'esame dell'allegato B al bando di gara (punto 19.3) risulta inoltre che per i Comuni di Candelo, Massazza e Quaregna sono presenti dei "Valori delle immobilizzazioni della porzione di impianto di proprietà degli Enti locali o di società patrimoniale della rete" ed in particolare:
 - o Candelo: € 571.203,58
 - o Massazza: € 97.795,23

o Quaregna: € 63.422,50

- in forza del quadro normativo vigente, così come anche recentemente confermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Veneto, sent. n. 1054/2021) in caso di alienazione di beni di proprietà degli Enti “il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB), come riconosciuto dall’Autorità nella tariffa valida per la gestione d’ambito e come già spettante all’ente locale in quanto titolare della rete.”;

si chiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante di:

- confermare che i valori indicati nell’allegato G siano stati stimati con le modalità indicate da ARERA per la determinazione del “valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati”;

- confermare che il valore effettivo di trasferimento dei cespiti di proprietà comunale sarà definito all’atto della stipula del contratto di servizio come “valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località come riconosciuto dall’Autorità nellatariffa valida per la gestione d’ambito”;

- per il Comune di Candelo (per il quale non è prevista alcuna istanza di riconoscimento tariffario),

i) confermare che i cespiti di proprietà dell’Ente ed oggetto di trasferimento trovino già oggi riconoscimento tariffario;

ii) illustrare le motivazioni delle differenze tra il valore di € 987.501,39 riportato nell’allegato G quale importo che dovrà essere corrisposto all’Ente e quello di € 571.203,58 riportato nell’allegato B (punto 19.3). Si rammenta che l’attuale normativa non permette la cessione degli impianti di proprietà dell’Ente con valorizzazione a VIR;

iii) rappresentare le ragioni in forza delle quali è previsto il riconoscimento al comune della relativa remunerazione del capitale (punto 22.1 dell’allegato B - € 35.985,83), pur essendo contemplata la cessione dei cespiti di proprietà dell’Ente;

iv) ove la risposta al quesito sub i) fosse negativa, rappresentare le motivazioni per le quali il Comune di Candelo non ha provveduto a formulare istanza di riconoscimento tariffario dei cespiti di proprietà comunale.

- confermare per i Comuni di Massazza, Quaregna e Camandona che i valori indicati nell’allegato G siano relativi alla rivalutazione di RAB depresse oggetto di revisione tariffaria (da qui le differenze con quanto indicato al punto 19.3 dell’allegato B). Di spiegare inoltre le motivazioni per le quali al punto 22.1 dell’allegato B è previsto il riconoscimento per i Comuni di Quaregna e Massazza della remunerazione del

capitale di cespiti di cui è prevista la cessione.

- per il Comune di Camandona chiarire le motivazioni per le quali al punto 19.3 dell’allegato B non sono indicati valori di cespiti di proprietà Comunale.

R: Le questioni evidenziate sono le medesime di cui al quesito n. 10, e dunque si rinvia alla relativa risposta (n. 10).

Inoltre i valori indicati nell'allegato B al bando di gara per il riconoscimento della remunerazione tariffaria non devono essere considerati in quanto non dovuti a causa della alienazione dei cespiti di proprietà comunale, si tratta pertanto di un refuso che si procederà a correggere.

D: (Quesito 19) L'articolo 10 del bando prevede che il gestore subentrante, ai fini del trattamento del personale che passa dal gestore uscente, dovrà rispettare quanto previsto nel "Protocollo d'intesa relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia sociale nei casi di affidamento del servizio di distribuzione gas da parte dei Comuni piemontesi in conseguenza dell'applicazione della Direttiva europea 98/30/CE" (Allegato C1).

Si chiede di chiarire la fattispecie o in alternativa eliminare tale previsione non contemplata dal Bando di Gara "Tipo" allegato al D.M. 226/2011.

R: Si veda la risposta al quesito n. 8.

D: (Quesito 20) Con riferimento all'allegato D – Domanda di partecipazione, con riferimento al punto 7 si chiede conferma circa l'utilizzo del CD-ROM quale strumento per allegare il codice etico.

R: Con riferimento al punto 7 della Domanda di partecipazione, si comunica che trattasi di un mero refuso in quanto riportato nella domanda di partecipazione Tipo predisposta dal MISE. Pertanto il codice etico dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa in formato digitale.

D: (Quesito 21) Nei criteri di valutazione dell'offerta economica è stato omissso il criterio di valutazione A4 "Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo in Comuni con particolari condizioni di disagio". Si chiede pertanto di confermare che il valore offerto per il criterio di valutazione A3 sarà applicato a tutti i Comuni metanizzati dell'ambito.

R: Si conferma.

D: (Quesito 22) In relazione a quanto indicato nell'allegato A al disciplinare di gara "Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione" relativamente al calcolo degli "Altri ricavi (a4)" laddove si indica: "Per semplicità e per maggiore uniformità dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica, pari a 100 euro e su cui ciascun concorrente dovrà applicare lo sconto offerto in sede di gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente per le altre prestazioni, pari a 40 euro, non previste nel criterio A2 dell'offerta economica e a cui non si applica quindi lo sconto offerto.", si chiede di specificare:

- se il "valore convenzionale di ricavo medio per utente" pari ad € 100 e ad € 40 sia da ritenersi espresso in €/PdR per anno; diversamente, si richiede di indicare l'unità di misura adottata.
- se i PdR a cui applicare tale indice siano i PdR complessivi dell'ATEM o i PdR che si stima richiedano le prestazioni oggetto di valutazione; in quest'ultimo caso se ne richiede la puntuale quantificazione.
- la fonte e la metodologia utilizzata per la stima dei suddetti valori.

R: In merito al quesito posto si rappresenta quanto segue:

- *Si specifica che i valori sono espressi in euro/PdR per anno.*
- *I PdR da considerare sono tutti quelli complessivi dell'ATEM*
- *I valori sono stati valutati con riferimento ai corrispettivi dei servizi di distribuzione a base di gara.*

D: (Quesito 23) Relativamente al criterio di valutazione A1 “Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità”, tenendo conto del fatto che:

- i dati riportati nell'allegato B inerenti ai “Valori di Rimborso ai gestori uscenti” (VIR) e le “immobilizzazioni nette di località appartenenti all’ambito, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località” (RAB) sono riferiti a date non coerenti tra loro: i dati relativi al VIR, infatti, fanno riferimento alla data del 31.12.2015 (per uno sconfinamento la data di riferimento è il 31.12.2016) per le concessioni ante-Letta e per le concessioni post-Letta alla data di “fine concessione” (cfr. Allegato B, colonna 17b), mentre i dati relativi alla RAB fanno riferimento in prevalenza alle tariffe definitive del 2020;
- sulla base della normativa vigente, i valori di rimborso delle gestioni già affidate con gara post-Letta dovrebbero avere un valore inferiore o uguale alla RAB (tali gare prevedevano spesso sconti sul valore residuo); inoltre i relativi valori di rimborso non dovrebbero essere utilizzati per il calcolo della differenza VIR/RAB sulla quale applicare lo sconto offerto in gara;

si chiede di:

- confermare che per le gestioni con affidamento post-Letta non sussistano, ad inizio del nuovo affidamento, valori di VIR superiori alla RAB; diversamente si chiede di dare adeguate motivazioni delle situazioni che prevedano VIR superiori a RAB (per i soli comuni post-Letta).
- definire il valore della differenza VIR – RAB indicata al punto (i) del criterio di valutazione A1 dando anche evidenza del calcolo effettuato e dei valori utilizzati per le singole località dell’Ambito (compresi i Comuni con scadenza ope legis successiva alla gara e tenendo conto di quanto indicato in precedenza per i comuni già affidati con gara post-Letta).
- In alternativa di confermare che i valori da utilizzare sono quelli attualmente riportati nell'allegato B ovvero:

o VIR: € 47.577.123,60 relativi a Comuni pre-Letta (punto 17.a dell'allegato B)

o RAB: € 37.779.390,73 derivante dalla somma delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (punto 18.3 allegato B al netto dei Comuni post-Letta)

Con un valore della differenza VIR – RAB pari a € 9.797.732,87.

R: *Non si conferma quanto indicato. Si rinvia per i dettagli alla risposta al quesito n. 1*

D: (Quesito 24) L'allegato E al bando di gara prevede una serie di interventi di estensione della rete suddivisi nelle categorie “Interventi Minimi” e “Altri interventi”. Si chiede conferma che ai fini della valutazione del criterio C1 e dell'attribuzione del relativo punteggio (“Valutazione degli interventi di

estensione e potenziamento della rete e degli impianti” sub criterio 3 “Estensione di rete proposte: a) recepisce e ottimizza tutti gli interventi dello studio guida; b) recepisce tutti gli interventi senza ottimizzazione; c) ne recepisce più del 60% (in termini di sviluppo in metri); d) ne recepisce meno del 60%”), debbano essere considerati solamente gli “Interventi Minimi” presenti nel Documento Guida (allegato E).

R: *Gli interventi minimi da offrire sono quelli indicati nel cluster n. 1 del documento integrativo “analisi costi benefici” allegato al documento guida di gara che rispettano le condizioni minime fissate da ARERA e che saranno valutati per il criterio C1.*

D: (Quesito 25) Tenuto conto di quanto richiesto al quesito 1, in merito ai due sub-criteri di innovazione tecnologica C3.3 e C3.5 si chiede di confermare che:

- il 100% di protezione catodica vada raggiunto entro il termine del secondo anno di gestione d’ambito;

- il + 10% di smart meters rispetto alla percentuale imposta da ARERA vada raggiunto entro il termine del primo anno di gestione d’ambito.

R: *Si conferma*

D: (Quesito 26) Al punto 5.1 del disciplinare di gara viene elencata la documentazione che dovrà essere inserita nella busta amministrativa. Tra tale documentazione figura anche la dichiarazione relativa al personale: si segnala un evidente refuso in quanto si fa riferimento ad un numero di 230 addetti e dunque ad un numero diverso rispetto a quello riportato nell’Allegato C (32 addetti). Si chiede di correggere tale refuso.

R: *La Stazione Appaltante provvederà a correggere tale refuso. Si conferma che il dato corretto è riferito a 32 unità.*

D: (Quesito 27) In relazione alle modalità di presentazione dell’offerta indicata all’articolo 4 del disciplinare di gara “Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno inserire a sistema, entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 12 del bando di gara, nonché con le modalità indicate allo stesso paragrafo 12 seguendo le istruzioni per la partecipazione alle gare telematiche disponibili all’indirizzo internet: <http://.provincia.biella.it> allegate al bando di gara...” la propria offerta.” si segnala che:

- tale indicazione sembra contrastare con la previsione del bando in forza della quale le offerte devono essere inviate via pec;

- la Stazione Appaltante non ha dato indicazione di quale dovrebbe essere il sistema su cui caricare l’offerta e/o istruzioni al riguardo.

Si chiede quindi di correggere la dicitura sopra indicata o, in alternativa, indicare la piattaforma su cui è previsto il caricamento dell’offerta, emendando di conseguenza il bando nella parte in cui prevede l’invio dell’offerta via pec.

R: *Si richiama quanto evidenziato alla risposta al quesito n. 16.*

D: (Quesito 28) Gli articoli 4 e 5 del disciplinare di gara prevedono che l’offerta sia da presentarsi tramite tre files:

- File “A” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA in formato elettronico da presentarsi in un unico file, come indicata nel successivo art. 4.1 del presente documento.
- File “B”, contenente l’OFFERTA TECNICA, formulata come indicato al successivo art. 4.2 del presente documento.
- File “C” contenente l’OFFERTA ECONOMICA, formulata come indicato al successivo art. 4.3 del presente documento.

Si segnala che la documentazione amministrativa, diversamente da quanto previsto, non può essere collezionata in un unico file poiché la cauzione provvisoria deve essere prodotta in originale. Si prega pertanto di chiarire/confermare la possibilità di utilizzo di due files separati.

Si segnala inoltre che l’invio tramite pec dell’offerta tecnica non sarebbe percorribile per la quantità e la dimensione dei files di cui l’offerta stessa si compone; si chiede pertanto di prevedere la possibilità di utilizzo di metodi di consegna alternativi.

R: *La stazione Appaltante conferma la possibilità di inoltrare la documentazione amministrativa in più files separati (ad es. la cauzione provvisoria). Per il resto si richiama quanto evidenziato alla risposta al quesito n. 16.*

D: (Quesito 29) Il contratto di servizio prevede alcuni elementi difformi rispetto a quanto previsto nel contratto di servizio tipo. In particolare, si segnalano due elementi che dovrebbero essere modificati:

Art. 7.1: “Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti ai Comuni le cui concessioni, alla data di sottoscrizione del Contratto, risultano scadute in base alle date di scadenza indicate nel Bando di Gara”.

La parte evidenziata in grassetto, presente nel contratto tipo, non è presente nello schema pubblicato dalla SA.

Si chiede pertanto di integrare lo schema di contratto con la parte mancante.

Art. 33.3: “Il mancato conseguimento annuale dei livelli incrementali di cui al comma 23.2 comporta l’obbligo di pagamento da parte del Gestore nei confronti del Delegato una penale fissata in un minimo di euro 2.500 e fino ad un massimo di euro 2.500.000. La penale verrà imputata nella sua misura massima qualora il livello incrementale di cui al comma 22.2 sia nullo, mentre verrà proporzionalmente ridotta in base ai risultati ottenuti dal gestore. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di diffida di cui al comma 32.3. Il pagamento è effettuato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di diffida di cui al comma 32.3”.

Si ritiene che la parte evidenziata in grassetto sia un refuso da eliminare.

R: *Si conferma che la parte evidenziata in grassetto all’art. 7.1 del contratto di servizio non è stata inserita per un mero refuso. La Stazione Appaltante provvederà ad inserire quanto evidenziato.*

Si conferma che la parte evidenziata in grassetto all’art. 33.3 del contratto di servizio è un mero refuso e che sarà eliminata.

D: (Quesito 30) Nell'allegato A alla delibera ARERA 245/21, recante "Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dalla provincia di Biella, stazione appaltante dell'Atem Biella", si riporta quanto segue:

- paragrafo 3.3

"Nel criterio A.3. la stazione appaltante ha inserito una nota in cui precisa che il parametro individuato sarà applicato anche ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo. Tale precisazione sembra individuare una condizione minima di sviluppo, in relazione alla quale si rimanda alle considerazioni di cui al Capitolo 6."

Mentre il commento di ARERA era riferito ad una versione del disciplinare che definiva tale parametro pari a 15m/PdR, il parametro poi individuato nella versione pubblicata del disciplinare è pari a 10m/PdR, e dunque coerente con le condizioni minime di sviluppo (CMS) indicate da ARERA per i comuni non disagiati.

- paragrafo 3.5

"Il criterio A.4. è stato omesso. Nella nota giustificativa tale scelta non è stata motivata."

L'assenza del criterio A4 sembrerebbe però confermare l'assenza di Comuni disagiati all'interno dell'ambito.

- paragrafo 6.4

"Inoltre, possono essere ammessi ai riconoscimenti tariffari senza analisi costi-benefici i singoli interventi che rispettino le condizioni minime di sviluppo considerate congrue dall'Autorità, segnatamente 10 metri per utente nei Comuni siti in aree non disagiate e 25 metri per utente per Comuni in aree disagiate (parzialmente montane o montane)"

Ciò premesso:

- si chiede conferma del fatto che nell'Ambito non siano presenti comuni in aree disagiate per i quali troverebbero applicazione le CMS di 25 metri per utente;

- nel caso in cui codesta Stazione Appaltante confermi l'assenza nell'ATEM di comuni in aree disagiate, si chiede di correggere quanto indicato nel documento guida (allegato E al bando di gara) ove sembrerebbero ammessi al riconoscimento tariffario, senza il superamento dell'analisi costi benefici, due interventi nel Comune di Occhieppo Inferiore che superano il valore di 10 metri per utente (In via San Clemente e in Via Tabbia). Tali interventi, secondo le previsioni di ARERA e secondo la precisazione che accompagna il criterio A3 ("Si precisa che il presente parametro [10 m/pdr, n.d.r.] sarà applicato anche ai fini della attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo"), dovrebbero presumibilmente essere rimossi dall'elenco degli "interventi minimi" individuati nel documento guida;

- diversamente, si chiede di indicare quali Comuni siano da considerare "siti in aree disagiate" (per i quali troverebbero applicazione le CMS di 25 metri per utente)

Si precisa che la conoscenza di tali elementi è fondamentale per poter valutare gli oneri connessi alla predisposizione dell'offerta e conseguentemente la sostenibilità economica dell'iniziativa.

R: Si veda la risposta al quesito n. 24.

D: (Quesito 31) Nell'allegato A alla delibera ARERA 245/21, recante "Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dalla provincia di Biella, stazione appaltante dell'Atem Biella", si riporta, al paragrafo 6.4, che "Con riferimento alle lettere a., b. e c. del precedente paragrafo 6.3, l'approccio seguito dalla stazione appaltante non è condivisibile, sia in quanto ai fini dell'analisi costi-benefici sono considerati aggregati di interventi di sviluppo e non singoli interventi sia in quanto sono considerati valori delle condizioni minime di sviluppo superiori rispetto a quelli già indicati come congrui dall'Autorità." Inoltre, dall'esame del disciplinare di gara pubblicato e del documento guida allegato al bando di gara, risultano corretti – ovvero in linea con quelli ritenuti congrui da ARERA – i valori delle condizioni minime di sviluppo, ma permangono 3 interventi (con valori di CMS maggiori a 10 metri per utente) nel Comune di Scandigliano valutati con analisi costibenefici in modo "aggregato" (In Via Trento / Trieste, Via Andriana e Via Gramsci). Più in generale nelle osservazioni ARERA non risulta un'approvazione complessiva della metodologia utilizzata dalla Stazione Appaltante per la predisposizione delle analisi costibenefici (come invece, ad esempio, riscontrato in gare ATEM quali Rimini e Genova 2).

Ciò premesso, si chiede:

- di confermare che gli interventi nel Comune di Sandigliano siano stati considerati da ARERA (con apposita comunicazione) completamente ammissibili al riconoscimento tariffario. Diversamente si richiede l'eliminazione di tali interventi dall'elenco degli "interventi minimi".
- di confermare che i restanti due interventi valutati con analisi costi-benefici nei comuni di Graglia e Vigliano Biellese siano stati considerati da ARERA (con apposita comunicazione) completamente ammissibili al riconoscimento tariffario. Diversamente si richiede l'eliminazione di tali interventi dall'elenco degli "interventi minimi".

Si precisa che la conoscenza di tali elementi è fondamentale per poter valutare gli oneri connessi alla predisposizione dell'offerta e conseguentemente la sostenibilità economica dell'iniziativa.

R: *Si veda la risposta al quesito n. 24.*

D: (Quesito 32) Dall'esame della documentazione di gara resa disponibile dalla S.A. si riscontrano numerose carenze informative (alcune delle quali dettagliate nel documento allegato alla presente nota):

- Documentazione fornita dal gestore uscente 2i Rete Gas:

o Non sono presenti le informazioni di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 226/2011 relativamente al Comune di Torrazzo; si chiede pertanto di integrare la documentazione di gara con tali informazioni;

o Premesso che, il Decreto MISE 11.05.2016 recante "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (GU Serie Generale n.139 del 16-6-2016) ha introdotto l'obbligo per tutti i gestori di infrastrutture, e quindi anche per i gestori delle reti di distribuzione gas, di predisporre la cartografia informatizzata in formato di tipo aperto e interoperabile a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del DM stesso. Ai sensi dell'art.9 comma 6 lettera a del DM n. 226/2011 vige uno specifico obbligo in capo alla Stazione appaltante di mettere a disposizione i dati dello stato di consistenza degli impianti nei documenti di gara, inclusa la cartografia. Tali dati devono essere forniti nello stesso formato con cui vengono ricevuti dai gestori uscenti e, quindi, in formato di tipo aperto e interoperabile. Si ricorda, inoltre, che i documenti di cui sopra, e quindi anche la cartografia,

devono contenere le informazioni previste nell'art.1 del comma 1, lettera l) del DM 226/2011 e ss.mm.ii.: "Stato di consistenza è l'insieme di documenti comprendente la cartografia, come definita nell'allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 dell'Autorità, e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà essere registrato almeno l'anno di posa, il materiale e il diametro." Inoltre con riferimento al provvedimento dell'AGCM n.28082 relativo all' ATEM "Genova 1 - Città e impianto di Genova" il gestore uscente 2i Rete Gas assumeva:

§ impegno a fornire la cartografia in formato dwg o shapefile a tutte le stazioni appaltanti delle gare d'ATEM all'interno dei quali è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas;

§ impegno a integrare la cartografia in formato dwg o shapefile con l'indicazione dell'anno di posa per ciascun tratto di rete a tutte le stazioni appaltanti delle gare degli ATEM all'interno dei quali è concessionaria per il servizio di distribuzione del gas.

Nonostante quanto premesso si riscontra che:

§ tutte le cartografie relative ai Comuni gestiti da 2i Rete Gas sono disponibili esclusivamente in formato pdf;

§ Ove fornite, le cartografie risultano carenti in base alla definizione di cui all'art. 1 lettera l) del D.M. 226/2011, nello specifico si rimanda al file allegato:

Si chiede pertanto a codesta S.A. di far rispettare le previsioni del Ministero e gli impegni presi dal gestore uscente con l'AGCM, sanando tutte le carenze informative a livello cartografico e utilizzando un formato aperto e interoperabile per la loro messa a disposizione.

Documentazione fornita dal gestore uscente Edigas Esercizio Distribuzione:

o Con riferimento al Comune di Salussola nei dati cartografici resi disponibili (in due formati: PDF e DWG) risultano assenti materiali e diametri delle condotte. Nel dettaglio nel file "A.2_cartografia_Salussola_2020_2" mancano 6 tavole pdf su 7. Inoltre le tavole in Pdf, per i Comuni gestiti da Edigas Esercizio Distribuzione, contengono informazioni (es. materiale tubazione) che nei dwg non sono presenti.

R: *Si procederà a integrare le cartografie pubblicate con quelle di "tipo aperto e interoperabile" nonché delle altre carenze tecniche segnalate non appena la SA avrà la disponibilità di tali documenti (che sono stati richiesti).*

D: (Quesito 33) Si rileva che non sono state messe a disposizione le Note tecniche sullo stato dell'impianto di distribuzione del gas per i Comuni di Cerreto Castello, Crosa, Strona (sconfinamento da Crosa): si chiede di voler integrare con dette informazioni i documenti forniti ai partecipanti.

R: Per le note tecniche sullo stato dell'impianto del Comune di Cerreto Castello si rimanda alla documentazione messa in Visione di cui all'art. 4 Dm 226/11, del Comune di Quaregna Cerreto, in quanto il Comune di Cerreto Castello si è fuso con il Comune di Quaregna dando origine al Comune di Quaregna Cerreto. Per le note tecniche sullo stato dell'impianto dei Comuni di Crosa e Strona (sconfinamento da Crosa) vedi la relazione tecnica disponibile tra la documentazione in visione di cui all'art.4 Dm 226/11 del Comune di Lessona, in quanto questa si riferisce anche agli impianti di Crosa e Strona essendo comuni estinti in seguito a fusione con il Comune di Lessona.

D: (Quesito 34) Relativamente alle informazioni fornite in formato .xml, si chiedono conferme/rettifiche riguardo le seguenti incongruenze per i seguenti Comuni:

Cerreto Castello si ritrova nella cartella denominata “Quaregna”

Crosa figura col nome località “Lessona”

Occhieppo Inferiore, con una scadenza naturale antecedente al 31/12/2020 (quindi già avvenuta), non dovrebbe riportare cespiti classificati “Gestore/Gratuita”, che invece risultano indicati nel file “xml” (nella sola sez. “A08”)

R: Per le informazioni in formato .xml dei Comuni di Cerreto Castello e Crosa si confermano i file così come pubblicati; per le motivazioni si rimanda a quanto riportato nella risposta al quesito precedente.

Per il Comune di Occhieppo Inferiore la sezione A08 del relativo file .xml non fornisce indicazioni sulla devoluzione gratuita dei cespiti bensì fornisce indicazioni relative add informazioni/indicio generali delle condotte. Il Comune di Occhieppo inferiore non ha impianti a devoluzione gratuita alla scadenza. Eventuali diverse indicazioni sono da intendersi refusi.

D: (Quesito 35) Con la sola eccezione dei Comuni di Sagliano Micca e Valle San Nicolao, non sono stati forniti ai concorrenti i Regolamenti di manomissione/ripristino delle aree pubbliche. Si chiede che vengano messi a disposizione o ne sia attestata l'inesistenza, in quanto elemento indispensabile per la previsione dei costi in sede di formulazione d'offerta, onde garantirne la certezza a fronte di precise prescrizioni applicabili.

R: Verranno pubblicati i Regolamenti di manomissione/ripristino delle aree pubbliche, ove vigenti, per i restanti Comuni dell'Atem. In carenza di regolamenti pubblicati, ai fini della valorizzazione delle opere offerte in sede di gara, le imprese faranno riferimento al “Regolamento per la manomissione del suolo pubblico dei Comuni appartenenti all'Atem Biella”(allegato 12 al contratto di servizio)reso disponibile in sede di gara.

D: (Quesito 36) Nel Documento Guida D'Ambito messo a disposizione dei partecipanti:

- i dati dello Stato di Consistenza son riferiti alla data del 31/12/2016, pur essendo già disponibile lo Stato di Consistenza aggiornato al 31/12/2020. Si richiede di fornire il detto aggiornamento dei dati, tenuto conto che innanzitutto la situazione del parco misuratori (fondamentale per la formulazione dell'Offerta) è sicuramente mutata in misura rilevante negli ultimi anni. Considerato che i gestori uscenti gestiscono più di 100.000 PDR, non è quindi pensabile che non abbiano già sostituito molti contatori nel quadriennio 2017-2020.

R: Si confermano i dati pubblicati. In fase di predisposizione dell'offerta dovranno essere confrontati gli interventi indicati nel Documento Guida con gli stati di consistenza aggiornati al 31.12.2020. Pertanto l'offerta dovrà tener conto dei dati indicati negli stati di consistenza aggiornati al 31.12.2020.

D: (Quesito 37) Si chiede di mettere a disposizione dei partecipanti i dati di stratificazione e quelli economici per gli anni successivi all'anno 2015, che non sono stati pubblicati. In mancanza l'offerta presentata non potrebbe che essere parziale e basata almeno in parte su dati solo stimati anziché certi e condivisi tra tutti i concorrenti.

R Si confermano le stratificazioni dei dati pubblicati. Ai fini dell'offerta i concorrenti dovranno far riferimento alle stratificazioni dei VIR/VR messe a disposizione, considerata la provvisorietà dell'indicazione dei Valori di Rimborso al 2020.

I Valori di Rimborso provvisori al 2020 hanno carattere indicativo per consentire alle imprese di avere un riferimento sui futuri valori di rimborso.

D: (Quesito 38) Relativamente alle località gestite da 2i Rete Gas S.p.a. sono stati pubblicati sia i valori di Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN) e sia i valori di Valore Industriale (VI) Lordo nonché i contributi stratificati a costo storico. Tuttavia, per quanto detto al punto che precede, detti dati non sono disponibili in modo completo. Si chiede di confermare che è corretto applicare la stratificazione standard di cui all'art. 27 comma 3 del RTDG 2020- 2025 (Allegato A alla deliberazione 570/2019/R/GAS s.m.i.), evidenziando che in mancanza di una stessa metodologia adottata da tutti gli offerenti le offerte non potrebbero essere infatti adeguatamente comparate.

R: Si confermano le stratificazioni dei valori dei VRN, VIR, VR e contributi pubblicate.

D: (Quesito 39) Si è rilevato una discrepanza tra i Comuni indicati nell'Allegato B e le Località tariffarie. In particolare, nei casi di più località presenti in un unico Comune non ci sono le condizioni per associare le tariffe (ID Località) alle stratificazioni VRN/VIR (Tabella QL12). Di conseguenza i Calcoli dei Ricavi tariffari per queste località "ambigue" risultano incerti, inficiando la correttezza delle offerte. Si chiede pertanto di fornire i dati con l'indicazione univoca delle località, ovvero dettagliati con il codice ID Località.

R: Si confermano i dati pubblicati. Le stratificazioni sono state redatte in base alle ripartizioni e alla metodologia proposte da ARERA per le verifiche sugli scostamenti VIR-RAB. Nei casi in cui sono presenti più località tariffarie in un unico comune ma è stata resa disponibile una unica stratificazione VRN/VIR è da intendersi che quella complessiva tiene conto di più località.

D: (Quesito 40) Abbiamo notato che nei vari Report dell'Allegato B i valori delle Immobilizzazioni sono aggiornati a dati patrimoniali diversi tra una località e un'altra (ad esempio per i Comuni gestiti da GEI sono stati pubblicati i valori definitivi dell'anno 2020 con i dati patrimoniali al 31.12.2018, per 2i Rete Gas invece i dati dell'anno 2020 senza fornire ulteriori specificazioni, per Edigas le tariffe dell'anno 2019 con i dati definitivi dell'anno 2018). Si chiede pertanto che siano forniti i dati per tutte le Località allineati al medesimo anno T, per consentire ai concorrenti di gestire e considerare queste grandezze in modo omogeneo, rendendo in tal modo confrontabili le offerte presentate.

R: I concorrenti terranno conto dei dati così come pubblicati.

D: (Quesito 41) Si chiede di chiarire quali valori/parametri siano stati considerati nella voce/documento 'Costi di Capitale di Località'. In particolare, si chiede di esplicitare se a tal fine sia stata considerata la sola Remunerazione del Capitale Investito (RCA), secondo le modalità utilizzate da GEI nel redigere e fornire i dati dei propri impianti alla Stazione Appaltante, oppure, come sembrerebbe dall'analisi del documento 'Costi di Capitale di Località', se oltre al RCA si sia tenuto conto anche dell'Ammortamento riconosciuto AMA (la qual cosa non consentirebbe ai concorrenti il ricalcolo della RAB delle singole Località, che è fondamentale conoscere per i concorrenti ai fini della migliore formulazione della propria offerta).

R: I costi di località indicati nell'allegato B, relativi ai Comuni gestiti da operatori diversi da Gei sono comprensivi dell'Ammortamento riconosciuto AMA.

Per la ripartizione della Remunerazione del Capitale Investito (RCA) e dell'Ammortamento riconosciuto AMA si rimanda alle schede tariffarie in visione ai concorrenti, di cui all'art.4 comma 1f_ DM 226/11 e smi,

D: (Quesito 42) Relativamente alla ripartizione delle proprietà tra Gestore uscente ed Ente concedente, si è rilevato che nei dati "fisici" è indicata una ripartizione diversa da quanto riportato nei dati 'economici-tariffari', sia con riferimento ai contenuti dell'Allegato B che rispetto alle stratificazioni. Si chiedono chiarimenti e/o rettifiche in merito.

R: Si chiarisce che:

I dati "fisici" indicano il totale della consistenza degli impianti.

La ripartizione proprietaria della rete viene indicata al punto 16.a dell'Allegato B al bando di gara

Le stratificazioni riportano esclusivamente il VIR/VR degli impianti Proprietà Gestore.

D: (Quesito 43) Non risulta possibile aprire i file delle schede tariffarie di competenza di 2i Rete Gas. Si chiede di mettere a disposizione i file in formato consultabile.

R: I file delle schede tariffarie di competenza di 2i Rete Gas risultano apribili

D: (Quesito 44) Nel bando, al paragrafo 19 – Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria, "Si rimanda all'Allegato B al presente bando di gara per l'indicazione del valore RAB". Tuttavia, i detti valori di RAB non sono esplicitamente indicati nell'Allegato B. Non essendo disponibile il dato dei NUA effettivi, non è possibile il calcolo autonomo da parte dei concorrenti dei valori di RAB. Si chiede pertanto di pubblicare questi dati.

R: I dati dei NUA sono quelli pubblicati tra la documentazione in visione ai concorrenti, più precisamente tra la documentazione ex art.4 comma 1f_ DM 226/11 e smi, relativa ad ogni Comune dell'Atem.

D: (Quesito 45) Il disciplinare di gara prevede al punto C3 tabella 4, n. 5 (pag. 15) come miglioria "il raggiungimento di una percentuale maggiorata di 10 punti al 31/12/2022 rispetto a quanto fissato da ARERA per ogni classe di contatori" all'art. 10 comma 1 dell'Allegato A alla ARERA Delibera 631/13. Si segnala che gli obblighi di installazione fissati da ARERA per tutte le classi di contatori dal G10 compreso in su sono già oggi pari al 100%, sicché è ipotizzabile possano essere oggetto di offerta migliorativa i soli contatori di classe G4 e G6 (da sempre trattati da ARERA come un'unica classe). Deve dunque intendersi che la richiesta di miglioria riguardi esclusivamente i contatori G4 e G6 nel loro insieme, e quindi non per ogni classe singolarmente presa? In particolare, ai sensi della lettera e) del citato articolo per le aziende che gestiscono più di 100.000 PdR l'obiettivo migliorativo da raggiungere per G4 e G6 sarebbe pari all'85% dei PdR in servizio. Pertanto, maggiorando tale valore dei 10 punti di miglioria si raggiunge il 95%. Si segnala però che all'art. 10.1 bis del medesimo Allegato A è prevista una deroga secondo la quale se ad esempio si costituisse una società di scopo che gestisse tra i 50.000 e i 100.000 PdR, l'obbligo al 31/12/2022 sarebbe del solo 18% (8% da Delibera + 10 di miglioria), il che comporterebbe rilevanti differenze. Analoga situazione, ma in base al comma 1 lettera e) del medesimo articolo, si potrebbe verificare nel caso di un concorrente in possesso del numero minimo di PdR per poter partecipare, che sommati a quelli dell'Atem di Biella arriverebbe a un numero complessivo inferiore ai 100.000 PdR. Si evidenzia inoltre che il criterio è riferito alla data del 31.12.2022, ovvero una data precedente a quella indicativa di affidamento

riportata dal bando (si rimanda in tal senso al successivo quesito). Si chiedono pertanto chiarimenti a riguardo.

R: Come già chiarito alla risposta al quesito 12 lettera E, si rimanda alle modifiche che saranno apportate al disciplinare di gara

D: (Quesito 46) Si chiede cortese conferma che saranno ritenute valide le firme digitali apposte alla documentazione d'offerta in formato .p7m.

R: Si conferma che il formato p7m è valido

D: (Quesito 47) Il chiarimento n° 30 pubblicato da codesta Stazione Appaltante non chiarisce esattamente se siano o meno presenti Comuni nell'ATEM classificati come "disagiati". Non è stato altresì chiarito il motivo dell'omissione del parametro A.4 dell'offerta economica: "Metri di rete per cliente si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo in Comuni con particolari condizioni di disagio, per un punteggio massimo di ... punti". Tale omissione sembrerebbe confermare l'assenza di Comuni con particolari condizioni di disagio. Si chiede quindi di confermare tale interpretazione o in caso contrario di allegare la lista riportante per tutti i Comuni dell'ATEM in oggetto la classificazione in "disagiati" e "non disagiati", al fine di applicare il corrispondente parametro di CMS come definito dall'ARERA.

R: Il parametro A4 nel disciplinare di gara tipo (allegato 3) del DM 226/2011 e s.m.i, è indicato come "opzionale" e si riferisce a "estensioni successive non previste nel piano di sviluppo in comuni con particolari condizioni di disagio".

Detto parametro opzionale è stato omesso nel disciplinare di gara in quanto non sono stati individuati nell'ATEM Comuni con particolari condizioni di disagio.

La terminologia "comuni disagiati" e "comuni non disagiati" (utilizzata anche da ARERA nel definire le CMS ritenute congrue per essere un intervento di estensione ammesso a remunerazione tariffaria nelle osservazioni al bando (rif.to deliberazione ARERA 245/2021/r/gas del 08-06-2021 allegato A punto 6.4) fa riferimento alla classificazione dei Comuni in non montanti (non disagiati) e montani o parzialmente montani (disagiati), risultante dall'elenco ambiti pubblicato sul sito del MISE

Nel documento guida (allegato E pagg. 7-8 al bando) sono indicati i Comuni dell'atem Biella classificati secondo classificazione MISE.

Pertanto le CSM ritenute congrue da ARERA (10 ml/ut per comuni non disagiati e 25 ml/ut per comuni disagiati) trovano applicazione per ciascun comune come classificato nel documento guida per l'offerta del piano di sviluppo.

Per gli interventi minimi da offrire si rimanda alla risposta al quesito 24.

D: (Quesito 48) In riferimento ai chiarimenti n° 8 e 11 relativi al Protocollo d'Intesa della "Clausola Sociale" non è chiara la risposta fornita, la quale definisce solamente che tale documento risulta essere una "fonte secondaria" rispetto al DM 21 aprile 2011 e che risulterebbe applicabile solo se conforme a quest'ultimo. Stante che tale Protocollo d'Intesa è in palese contrasto al DM 21 aprile 2011, si chiede a codesta Stazione Appaltante di confermare agli operatori interessati a partecipare alla gara di non tenere conto di tale documento.

R: Come previsto all'art. 10 del bando di gara e come chiarito con la risposta al quesito n. 8, trova integrale applicazione (come previsto dal bando tipo del MISE) il DM 21 aprile 2011, mentre le

previsioni richiamate nel protocollo d'intesa troveranno applicazione solo se e in quanto non incompatibili con il citato DM 21 aprile 2011.

D: (Quesito 49) In riferimento ai chiarimenti n° 12 e 13, non viene fornita una risposta esauriente relativa al Canone Unico Patrimoniale. Si fa presente che secondo quanto riportato nel "Regolamento Criteri" art. 5 comma 6, i regolamenti di manomissione e relative tasse (sia essi COSAP, TOSAP o CUP) sono dei documenti che obbligatoriamente devono essere forniti dalla Stazione Appaltante per ogni comune dell'ATEM oggetto di gara. Si richiede quindi di fornire tali allegati.

R: Verranno pubblicati i Regolamenti Canone Unico Patrimoniale i Regolamenti di manomissione/ripristino delle aree pubbliche, ove vigenti. In carenza di Regolamenti Canone Unico Patrimoniale pubblicati, partecipanti devono far riferimento al Canone Unico di cui alla L. n. 160/2019 e ss. In carenza di regolamenti di manomissione/ripristino delle aree pubbliche pubblicati, ai fini della valorizzazione delle opere offerte in sede di gara, le imprese faranno riferimento al "Regolamento per la manomissione del suolo pubblico dei Comuni appartenenti all'Atem Biella"(allegato 12 al contratto di servizio)reso disponibile in sede di gara.

D: (Quesito 50) In riferimento ai chiarimenti n° 6 e 22, vengono fornite due risposte contrastanti. In entrambe i quesiti veniva richiesto di chiarire le modalità di calcolo della voce "Altri ricavi (a4)" che riporta: "Per semplicità e per maggiore uniformità dei piani industriali, per tale voce deve essere utilizzato un valore convenzionale di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi previsti al criterio A2 dell'offerta economica, pari a 100 euro e su cui ciascun concorrente dovrà applicare lo sconto offerto in sede di gara ed un valore convenzionale di ricavo medio per utente per le altre prestazioni, pari a 40 euro, non previste nel criterio A2 dell'offerta economica e a cui non si applica quindi lo sconto offerto".

Nel quesito n° 6 viene confermato di poter utilizzare i valori in arco piano, ottenendo così importi medi annui per utente € 8,33 ($€ 100 \div 12$) per le prestazioni oggetto di sconto di cui al criterio A2 dell'offerta economica, e € 3,33 ($€ 40 \div 12$) per le prestazioni non rientranti nel criterio A2.

Al contrario nel quesito n° 22 si conferma che tali valori sono da ritenersi annuali, quindi, € 100 per le prestazioni oggetto di sconto di cui al criterio A2 dell'offerta economica, e € 40 per le prestazioni non rientranti nel criterio A2.

Pertanto si chiede di indicare i valori corretti da considerare ai fini della formulazione delle offerte.

R: Si specifica che i chiarimenti n.6 e 22 forniti si riferiscono a quesiti diversi se pur fanno riferimento allo stesso argomento.

Si chiarisce comunque che i valori annui medi per utente da considerare sono pari a 1/12 (un dodicesimo) dei valori convenzionali indicati nell'allegato A al disciplinare di gara "schema di piano industriale – istruzioni per la redazione" voce "altri ricavi -a4)

D: (Quesito 51) In riferimento ai chiarimenti n° 12 e 25 in merito ai due sub-criteri di innovazione tecnologica C3.3 e C3.5 riportati nel disciplinare attuale, vengono riportate due risposte discordanti.

Nel chiarimento n°12 viene indicato che entrambi i sub criteri C3.3 e C3.5, saranno giustamente modificati vista la non applicabilità degli stessi mentre, al contrario, nel chiarimento n° 25 ne viene confermata l'applicazione.

Stante che il sub-criterio C3.3 non è attuabile in quanto non risulta presente alcuna rete in acciaio non protetta catodicamente nelle consistenze fornite, mentre il sub criterio C3.5 riporta una data non coerente con l'inizio della gestione della rete, si chiede di chiarire univocamente come considerare i predetti sub-criteri.

R: Come già chiarito alla risposta al quesito 12 lettere D ed E, si rimanda alle modifiche che saranno apportate al disciplinare di gara

D: (Quesito 52) Il chiarimento n° 4 conferma la presenza di un disaccordo tra il Comune di Cavaglià ed il Gestore uscente relativamente al Valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, ma non fornisce tutte le informazioni richieste dall'art. 5, comma 16 del DM 226/2011. In particolare non vengono riportati i principali punti di divergenza nel calcolo delle valutazioni del valore di rimborso effettuate dell'Ente concedente e dal Gestore uscente. Si chiede quindi di pubblicare tali motivi di disaccordo.

R: Saranno pubblicati i motivi del disaccordo.

D: (Quesito 53) Si fa infine presente a codesta Stazione Appaltante che la proroga del termine per la presentazione dell'offerta preannunciata al chiarimento n°15, di almeno 2 mesi rispetto all'attuale scadenza prevista per il 29 aprile 2022, per essere realmente efficace dovrebbe decorrere dalla ripubblicazione del Bando di Gara con le integrazioni e le modifiche preannunciate e dalla messa a disposizione della documentazione aggiuntiva e delle informazioni relative agli aggiornamenti richiesti. Si chiede quindi conferma al riguardo.

R: La stazione appaltante provvederà a disporre una proroga coerente con le integrazioni e le modifiche che verranno apportate agli atti di gara, onde consentire ai concorrenti di avere un termine assolutamente adeguato per predisporre l'offerta sulla base della documentazione di gara completa.

D: (Quesito 54) Il punto 12 a pag. 7 del bando di gara prevede che la domanda di partecipazione dichiara il numero di serie identificativo della marcatura temporale apposta sia all'offerta tecnica, sia all'offerta economica. Tuttavia, il modello Allegato D al Bando di Gara prevede la relativa dichiarazione solo per l'offerta economica. Si chiede conferma che la domanda di partecipazione dovrà integrare il modello con analogha dichiarazione riferita (anche) all'offerta tecnica.

R: Si conferma

D: (Quesito 55) Richiamate le risposte ai quesiti 16 e 27 ed i chiarimenti forniti da questa Stazione Appaltante il 31/01/2022, quindi con riferimento alle disposizioni della disciplina di gara ivi richiamate, si sottolinea l'oggettiva impossibilità di produrre l'offerta tecnica in un unico file pdf.

Pertanto, si chiede conferma che, in analogia alla documentazione amministrativa e come precisato nel riscontro al quesito 28, sia possibile produrre l'offerta tecnica in più file, eventualmente divisi in più cartelle (ad esempio, in ragione dei diversi parametri di valutazione), da includersi poi in un'unica cartella, ad es. file .zip, o simile, che costituirà "l'unico file" contenente l'offerta tecnica, con firma digitale (da parte del legale rappresentante / procuratore legittimato) e marcatura temporale di quest'ultima.

Ove tale impostazione sia condivisa, si chiede:

- a) se sia accettabile la suddivisione interna in più cartelle, considerando che la stessa potrebbe agevolare notevolmente il vaglio da parte della Commissione di gara;

- b) (ove confermato quanto indicato al punto a), se la S.A. ritenga di fornire indicazioni in merito ad una “suddivisione standard” delle sotto cartelle, finalizzata (appunto) a facilitare l’attività comparativa della Commissione;
- c) se i singoli file componenti l’offerta tecnica dovranno essere, a loro volta, firmati digitalmente, o se sia (invece) ammissibile una diversa modalità di sottoscrizione (es. mediante apposizione dell’immagine della firma autografa), anche considerandosi che, allo stato, il bando di gara richiede

la firma digitale e l'apposizione della marca temporale per "il file contenente l'offerta tecnica ..." (dunque, nella prospettazione svolta, il riferimento dovrebbe essere alla sola cartella finale che conterrà i file dell'intera offerta tecnica);

- d) (ove sia richiesta la firma digitale di ogni singolo file), sarà necessaria anche l'apposizione della marcatura temporale su ogni file dell'offerta tecnica? In merito, si evidenzia che, qualora sia quest'ultima la soluzione prospettata, nella domanda di partecipazione non sarà possibile fornire una indicazione unitaria ed univoca della marcatura temporale applicata, come per l'offerta economica.

In merito ai punti c) e d), ritenendo di fare cosa gradita, si sottolinea come l'apposizione di firme digitali ad una molteplicità di file (soprattutto di dimensioni rilevanti, come quelli riferibili, ad esempio, a planimetrie di dettaglio), può determinare sia l'aumento del rischio di "danneggiamento / illeggibilità" dei file stessi (a conferma, si rimanda a quanto documentato nei verbali della Gara d'ambito di Napoli 1), sia maggiori tempi di apertura per l'esame della Commissione di Gara, considerato anche la numerosità dei file da controllare può ammontare a svariate migliaia.

R: Si conferma che è possibile produrre l'offerta tecnica in più file da includersi poi in un'unica cartella. Tutti i file dell'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, mentre l'unica cartella (contenente i vari file) dovrà essere firmata digitalmente con apposizione della marcatura temporale.

D: (Quesito 56) All'art. 4 del disciplinare di gara, si richiamano "le istruzioni per la partecipazione alle gare telematiche", indicando come le stesse siano disponibili sia c/o il sito internet della Provincia di Biella, sia in allegato al bando di gara. Analizzando il sito e la documentazione di gara, tuttavia, non abbiamo rinvenuto dette istruzioni. È possibile avere copia delle stesse, o disporre del link di accesso specifico?

R: Trattasi di un refuso nel disciplinare. Si rimanda alla risposta al quesito 16.

D: (Quesito 57) Si chiede cortesemente di indicare quali software, tra i diversi potenzialmente disponibili, saranno utilizzati per la verifica delle firme elettroniche.

R: Il software utilizzato sarà Aruba Sign.

D: (Quesito 58) Richiamando la Sentenza del TAR Veneto n. 1202/2021, ove si legge "... *proprio perché si trattava di produrre un livello di progettazione equivalente ad un progetto esecutivo, e non un vero e proprio progetto esecutivo completo in ogni suo elemento, non può costituire un vizio la mancata sottoscrizione delle relazioni da parte di professionisti abilitati ...*", per quanto riguarda la firma degli elaborati tecnici e le relazioni predisposti da professionisti abilitati (che vanno acclusi all'offerta tecnica), si necessita di sapere se:

- sia sufficiente la sottoscrizione del solo legale rappresentate/procuratore;
- sia sufficiente la sottoscrizione del solo legale rappresentate/procuratore, ma con l'esplicita indicazione del professionista che ha predisposto il documento;
- sia necessaria anche la sottoscrizione del professionista.

R: Gli elaborati tecnici e le relazioni predisposti da professionisti abilitati, contenuti nell'offerta tecnica, dovranno essere sottoscritti digitalmente (oltre che dal legale rappresentante del concorrente) anche dai tecnici abilitati incaricati della loro predisposizione. Ciò anche in ossequio a quanto chiaramente richiesto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 luglio 2012 n. 4061; TAR Campania I Sezione 19 marzo 2014 n. 1578; TAR Puglia Lecce, Sez. I, 21 giugno 2013 n. 1466; TAR Sardegna, Sez. I, 21 giugno 2012 n. 634; TAR Lombardia Milano, Sez. I, 23 febbraio 2012 n. 595).

D: (Quesito 59) Sempre con riferimento a quanto affermato nella Sentenza citata, si chiede di esplicitare la normativa di riferimento per la valutazione del "Grado di dettaglio del progetto", quindi cosa s'intende per "progetto di dettaglio equivalente al progetto preliminare/definitivo/esecutivo".

In particolare, si chiede se troverà applicazione il solo art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (che, tuttavia, detta esclusivamente norme di principio), ovvero anche gli artt. 17-43 del DPR 207/2010, quali norme attuative del medesimo art. 23 (tuttora transitoriamente vigenti), ovvero se il riferimento sarà ad altra e/o diversa regolazione specifica.

R: Si conferma quanto riportato nel disciplinare (cfr. criterio C1 tab. 2 sub criterio 1), in conformità a quanto richiamato dalla giurisprudenza (cfr. sentenza TAR Veneto n. 1202/2020, TAR Campania Napoli n. 6744/2021).

D: (Quesito 60) Con riferimento alla risposta al quesito 1, pubblicata in data 31/01/2022, codesta Stazione Appaltante ha indicato quanto segue: *"La gara si è conclusa con la stipula contrattuale da parte di ciascun Comune, [...], pertanto le concessioni sono state stipulate ai sensi dell'art.14 D.lgs. 164/00 nella formulazione allora vigente. Il comma 8 del medesimo articolo rappresentava il riferimento per la determinazione del valore di rimborso spettante all'aggiudicatario della gara a fine concessione. Ne consegue che i valori di rimborso attualmente indicati nel bando di gara dell'ATEM Biella, spettanti al Gestore uscente, sono quelli determinati secondo l'art.14 comma 8 D. lgs. 164/00 vigente all'epoca della presentazione dell'offerta e della stipula del contratto. Per quanto sopra esposto i valori di rimborso, riferiti ai suddetti Comuni tengono conto delle condizioni contrattuali stipulate tra concedenti e affidatario. [...] La Stazione Appaltante ha verificato la riconoscibilità tariffaria, come prescritto dall'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 164/2000 e dall'art. 5 comma 14 del DM 226/2011, relativamente ai valori di rimborso determinati ai sensi dell'art. 5 DM 226/11 e s.m.i. nonché rispetto alle modalità previste dalla delibera ARERA 905/2017/R/Gas del 27 dicembre 2017."*

In merito, si osserva che la citata delibera ARERA 905/2017 dispone, al comma 3.2 quanto segue: *"Qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possono richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito ex legge 124/17:*

a) *il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;"*

c) *lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento."* Posto che, che nel caso in parola, non si tratta di valori di rimborso determinati applicando in via esclusiva disposizioni contenute nelle Linee guida 2014, l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime

semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

Inoltre, la documentazione di gara evidenzia che gli scostamenti VIR-RAB relativi alle località in oggetto superano il 20%.

Infine, si evidenzia che dalla lettura della Delibera ARERA 485/2020/R/Gas, di approvazione dei valori di rimborso per l'ATEM Biella, non risulta trasmessa all'Autorità la documentazione relativa ai suddetti Comuni.

Per quanto sopra, non sembrerebbero sussistere le condizioni per la necessaria approvazione dei valori di rimborso, da parte di ARERA, per i Comuni di Valdilana, Pray, Veglio, Strona, Portula, Crevacuore, Mezzana Mortigliengo, Coggiola, Postua, Guardabosone, Ailoche, Casapinta, Camandona, Pettinengo e Callabiana; pertanto, detti valori di VIR risulterebbero non rilevanti né ai fini di un loro riconoscimento tariffario né ai fini della determinazione degli scostamenti VIR-RAB che concorrono al calcolo del Vlim per l'offerta A1.

Si chiede, quindi, a codesta Stazione Appaltante di aggiornare la documentazione di gara.

R: Si precisa che le verifiche dell'ARERA sugli scostamenti VIR/RAB sono previsti solo per i comuni le cui concessioni non siano "a regime", e quindi solo per quei comuni che **non** abbiano concessioni affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Per cui, relativamente ai valori di rimborso di Valdilana, Pray, Veglio, Strona, Portula, Crevacuore, Mezzana Mortigliengo, Coggiola, Postua, Guardabosone, Ailoche, Casapinta, Camandona, Pettinengo, Callabiana e Biella (tutte concessioni "a regime") non era dovuto inviare all'ARERA i valori di rimborso per la verifica degli scostamenti VIR/RAB.

Si rimanda anche alla risposta al quesito n. 1

D: (Quesito 61) Con riferimento al quesito 6, pubblicato in data 31/01/2022, veniva chiesto di confermare che i valori convenzionali di ricavo medio per utente per prestazioni di servizi "siano da intendersi cumulativi dell'intero arco di piano e vadano quindi considerati come importi medi annui per utente € 8,33 ($€ 100 \div 12$) per le prestazioni oggetto di sconto di cui al criterio A2 dell'offerta economica, e € 3,33 ($€ 40 \div 12$) per le prestazioni non rientranti nel criterio A2". In merito, Codesta Stazione Appaltante ha confermato detta interpretazione.

Tuttavia, nel successivo quesito 22, pubblicato in data 31/01/2022, è stato chiesto di specificare:

“• se il “valore convenzionale di ricavo medio per utente” pari ad € 100 e ad € 40 sia da ritenersi espresso in €/PdR per anno; diversamente, si richiede di indicare l'unità di misura adottata.

• se i PdR a cui applicare tale indice siano i PdR complessivi dell'ATEM o i PdR che si stima richiedano le prestazioni oggetto di valutazione; in quest'ultimo caso se ne richiede la puntuale quantificazione.”

In merito, Codesta Stazione Appaltante ha risposto come segue:

“• Si specifica che i valori sono espressi in euro/PdR per anno.

- *I PdR da considerare sono tutti quelli complessivi dell'ATEM"*

Per quanto sopra, si osserva che le tariffe del servizio di distribuzione attualmente previste da ARERA a copertura dei costi operativi per la gestione d'Ambito sono pari a circa 50 €/pdr per anno.

Alla luce della risposta fornita al quesito 22, i ricavi per prestazioni risulterebbero circa 3 volte superiori ai ricavi tariffari a copertura dei costi di gestione del servizio.

Si chiede, pertanto, di confermare quanto indicato nella risposta al quesito 6 e, di conseguenza, verificare la correttezza della risposta fornita al quesito 22.

R: Si rimanda alla risposta al quesito n. 50.

D: (Quesito 62) Sempre con riferimento alla risposta al quesito 3 del 31/1/2022, si chiede che nell'emanando documento integrativo, oltre all'aggiornamento dei valori di VR e di RAB, vengano anche pubblicate le stratificazioni complete dei VRN aggiornate la 31/12/2020, per tutte le località tariffarie, onde consentire la predisposizione del Piano economico e finanziario.

Infine, posto che i valori di VIR 2020 sono determinati con riferimento ai cespiti realizzati fino all'esercizio 2020, mentre i valori di RAB 2020 si riferiscono a cespiti realizzati fino al 31/12/2019, per coerenza si chiede la pubblicazione dei valori dei cespiti realizzati dai gestori nell'esercizio 2020.

R: I valori di VIR/RAB al 31-12-2020 sono classificati come "provvisori" e pubblicati al fine di consentire ai concorrenti di conoscere la probabile variazione attesa con l'aggiornamento definitivo dei VIR che sarà effettuato al momento della consegna impianti con il passaggio di proprietà. Si rimanda alla risposta del quesito n. 37.

D: (Quesito 63) Con riferimento all'Allegato B, in particolare ai valori relativi alle Immobilizzazioni nette (voci 18.2), viene riportata in calce alla tabella la seguente annotazione: *"Per i comuni di Candelo, Castelletto Cervo, Massazza, Pettinengo (Id loc 8666), Piatto, Quaregna, Zumaglia, Alice Castello, Borgo d'Ale, Borriana, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Salussola e Sandigliano i dati inseriti sono stati rivalutati secondo quanto definito nella Determinazione ARERA 4/2020"*.

In merito si osserva che per alcuni di detti Comuni il valore delle "Immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici capitalizzati e dei contributi privati relativi ai cespiti di località" risulta inferiore rispetto al valore di RAB pubblicato da ARERA con riferimento all'esercizio 2020; ad esempio, per la località 2907 Candelo nel documento "CANDELO_TAR_DEF.2020.xls" risulta che la somma dei valori CIN_DIS e CN_MIS è pari a 2.103.424,1 €; mentre, nell'Allegato B alla voce 18.3, per il Comune di Candelo è riportato un valore di 1.869.372,76 €.

Ancora più evidente è il caso del Comune di Borgo d'Ale, per il quale viene indicato un valore di RAB rivalutata pari a zero, a fronte di una RAB determinata da ARERA pari a 465.776.17€.

Posto che i valori di RAB rivalutata non possono risultare inferiori rispetto ai corrispondenti valori di RAB approvati dall'ARERA, si chiede conferma che i valori rivalutati riportati nella tabella B alla voce 18.3 siano stati correttamente determinati in conformità alla Determinazione ARERA 4/2020; che siano stati trasmessi ad ARERA per le relative opportune valutazioni; si chiede, infine, di pubblicare la documentazione di approvazione da parte dell'Autorità dei medesimi valori, onde consentirne il riconoscimento in tariffa.

Si chiede, altresì, di fornire i valori dei contributi pubblici e privati incassati dagli Enti Locali, titolari di impianti e/o reti di distribuzione gas, distinti per ciascuna Località.

R: Si confermano che i valori riportati nell'Allegato B sono stati calcolati secondo la *Determinazione ARERA 4/2020*, ad eccezione del Comune di Borgo d'Ale dove per errore materiale nell'Allegato B al punto 18.3 è stato indicato il valore 0, il valore corretto è pari a € 768.810,13.

Anche ad integrazione di quanto indicato in risposta al quesito n. 10, si precisa che i valori sono stati trasmessi ad ARERA unitamente al bando di gara per il parere di competenza. Atteso che le RAB disallineate sono state determinate ai sensi della determinazione ARERA 4/2020, i valori sono riconoscibili ai sensi degli art. 23.1b) e 24.1 RTDG 570/2019/R/Gas, senza preventivo parere dell'ARERA, a seguito dell'espletamento della gara d'ambito.

D: (Quesito 64) Con riferimento ai valori di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti all'avvio della gestione d'Ambito, al fine di rendere confrontabili le offerte, si chiede se nel Piano economico e finanziario si debba assumere che le variazioni patrimoniali (investimenti, contributi e dismissioni) relative al periodo compreso tra il 31.12.2020 e l'avvio della gestione d'ATEM vadano poste pari a zero; ovvero, se verranno pubblicate da Codesta Stazione Appaltante delle stime convenzionali per gli esercizi 2021, 2022, 2023 che ciascun gestore dovrà adottare per la redazione del Piano industriale di gara.

R: Non saranno pubblicate; le variazioni vanno assunte pari zero.

D: (Quesito 65) Con riferimento all'Allegato B, in particolare alla voce "10: N° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2020", si osserva che per il Comune di Cossato i valori dell'intera riga risultano identici ai valori della successiva località Crevacuore (Totale 2020: 705 pdr); si osserva, inoltre, che i dati non sono coerenti con i valori gli esercizi precedenti (Totale 2018: 5.456 pdr; Totale 2019: 5.431 pdr); infine, dall'analisi della scheda tariffaria di COSSATO (BI)-2910 risulta che per il medesimo esercizio 2020 sono riportati complessivamente 5.422 pdr.

Si osserva, inoltre, che per la medesima località è stato definito un tasso di crescita pari a -49,44% annuo, si può ritenere che detto valore sia stato determinato in connessione al suddetto valore sottostimato e si presume che debba essere ricalcolato.

Pertanto, si chiede di verificare e, eventualmente, aggiornare il dato pubblicato nell'allegato B

R: Per il Comune di Cossato si conferma un errore materiale nella trascrizione dei valori riferiti al "10: N° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2020". A rettifica di quanto indicato si riportano di seguito i valori corretti:

- Riscaldamento n° 162
- Uso cottura cibi e/o produzione d acqua calda sanitaria n° 1.410
- Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione acqua calda n° 3.670
- Uso condizionamento n° 2
- Uso condizionamento + riscaldamento n° 9

- Uso tecnologico n° 3
- Uso tecnologico + riscaldamento n°166

Per un totale di n° 5.422 (n° punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2020)

Pertanto la suddetta modifica determina una revisione del tasso di crescita per la medesima località che diventa pari a -0,21%

D: (Quesito 66) Con riferimento alla redazione del Piano Industriale, al fine di rendere confrontabili le offerte, si chiede di confermare che per il calcolo del VRT dovrà essere utilizzato un WACC del 5,6%, in conformità alla Delibera ARERA 614/2021/R/COM, del 23 dicembre 2021 e del relativo allegato TIWACC 2022-2027, che prevede alla Tabella 3 un valore del WACC pari a 5,6% per l'esercizio 2022.

R: Si conferma

D: (Quesito 67) Con riferimento alla redazione del Piano Industriale di gara, la normativa di riferimento prevede che si debbano utilizzare gli ultimi valori approvati in via definitiva da ARERA prima della pubblicazione del Bando di gara, ovvero le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021 pubblicate da ARERA in data 29 dicembre 2021 con delibera 596/2020/R/gas. Tuttavia, in data 28 dicembre 2021 ARERA ha pubblicato la delibera 620/2021/R/gas che aggiorna dette tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022. Si riportano di seguito entrambi i valori tariffari approvati da ARERA.

In particolare, posto che l'ATEM Biella è un Ambito con meno di 300.000 di punti di riconsegna inferiore e una densità bassa (fino a 0,07 punti di riconsegna per metro di condotta), i valori da prendere in considerazione sono i seguenti:

Componente	Servizio	2021	2022	
t(dis) ope	distribuzione	32,31	31,27	€/pdr
t(ins) ope	installazione e manutenzione	3,48	3,48	€/pdr
t(rac) ope	raccolta, validazione registrazione	3,68	3,68	€/pdr
t(cot)	commercializzazione	1,81	1,79	€/pdr
t(dis) avv	avviamento	222,55	222,73	€/pdr
t(dis) ope, div		59,06	59,11	€/pdr
t(cen) cap	costi centralizzati di distribuzione	8,6	8,36	€/pdr

Inoltre, lo "Schema di Piano Industriale – Istruzioni per la redazione", prevede che detti valori debbano essere aggiornati al 2023, applicando le seguenti istruzioni: [...] "con riguardo alla proiezione dei costi operativi, la valorizzazione deve avvenire ipotizzando che, a partire dall'inizio del periodo regolatorio successivo alla presentazione dell'offerta, il coefficiente di recupero di efficienza (X factor, price cap) sia pari a zero, a meno che i valori di tale coefficiente nel periodo regolatorio successivo non siano già definiti dall'Autorità al momento dell'emissione della lettera di invito alla gara".

L'attuale RTDG 2020-2025 dispone, agli articoli 16 e 21, le modalità ed i valori di x-factor per la riduzione annuale dei costi unitari a copertura dei costi operativi; viceversa, al momento non è disponibile il valore di inflazione per l'esercizio 2022; pertanto, è possibile considerare i valori al 2022 ed efficientarli al primo anno di gestione d'Ambito.

Si chiede di confermare la correttezza della metodologia proposta.

R: Si conferma

D: (Quesito 68) Con riferimento alla risposta al quesito 17 del 31/01/2022 è stato specificato che *“La Stazione Appaltante provvederà a rettificare la data indicativa di affidamento degli impianti al 1.06.2023, in quanto trattata di un mero refuso l'indicazione della data 1.01.2022.”*

In merito, ai fini della predisposizione del Piano Industriale di gara, si chiede se sia ammessa una rappresentazione convenzionale con una decorrenza dell'avvio della gestione d'Ambito al 1.01.2024, anziché al 01.06.2023, onde semplificare le procedure di elaborazione del medesimo PEF e della sua verifica ex post.

R: È ammesso; i concorrenti assumeranno come data convenzionale per la decorrenza dell'avvio della gestione 01-01-2024

D: (Quesito 69) Sempre con riferimento alla predisposizione del Piano Industriale di gara, e con riferimento alle località c.d. “post Letta” si riporta di seguito la relativa definizione riportata nel DM 226/11: “Art. 1 Definizioni, lettera g) *“Impianto con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara” è un impianto di distribuzione avente una scadenza ope legis della concessione almeno un anno dopo la data di affidamento del servizio del primo impianto dell'ambito al gestore aggiudicatario della gara d'ambito*”. Posto che nessuno dei contratti di concessione in vigore nei comuni c.d. Post Letta risulta avere scadenza superiore ad un anno rispetto alla data indicativa di affidamento degli impianti, si chiede conferma che l'avvio di gestione per detti Comuni risulterà coincidente con l'avvio della gestione d'Ambito e che la medesima rappresentazione dovrà essere fornita con riferimento all'offerta di gara.

R: Si conferma che l'avvio di gestione per detti Comuni risulterà coincidente con l'avvio della gestione d'Ambito.

D: (Quesito 70) Sempre con riferimento alla risposta al quesito 17 del 31/01/2022, si evidenzia che la data di decorrenza dell'avvio della gestione d'Ambito determina la quantità di cespiti che esauriscono la vita utile nell'arco dei 12 anni di affidamento e, dunque, impatta sull'offerta relativa al sub-criterio C2.5.

Al fine di rendere confrontabili le offerte, si chiede di esplicitare la data di inizio concessione da considerare nel criterio C2.

R: A rettifica della risposta fornita al quesito n. 17 e, a seguito della proroga che sarà disposta, si provvederà a rettificare la data indicativa di affidamento degli impianti al 1.01.2024.

D: (Quesito 71) Si evidenzia che i prezzi adottati nel Documento Guida sono ampiamente inferiori rispetto ai prezzi correnti di mercato. Nel caso degli impianti principali e secondari, dall'analisi del Documento Guida, allegato E, e del prezzario allegato 11 al Contratto di servizio si evince un aggiornamento con l'indice FOI dell'ISTAT dal 2013 al 2019 dei prezzi riportati nelle Linee Guida

ministeriali per il calcolo dei valori di rimborso. Si chiede conferma di questa deduzione, inoltre si invita la Stazione Appaltante a chiarire l'origine anche degli altri prezzi adottati e i criteri di aggiornamento. Peraltro, si invita la Stazione Appaltante a chiarire:

- sulla base di quali valutazioni le estensioni di rete siano state valorizzate tutte indifferentemente con un costo unitario di 140 €/m;
- se e in che misura per le sostituzioni di condotte debba applicarsi un regime diverso dei prezzi (di cui non c'è traccia nell'allegato 11), considerato che la tabella a pag. 48 dell'allegato E al bando reca un prezzo di 170 €/m.

In stretta connessione, si chiede se, alla luce dei notevoli incrementi che hanno caratterizzato l'ultimo periodo, anche considerandosi quanto recentemente statuito dal Decreto Legge n. 4/2022 (cd "sostegni-ter"), quindi dell'obbligo di inserire le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti.

R: Per la valutazione degli investimenti materiali i concorrenti dovranno utilizzare il prezzario pubblicato allegato 11 allo schema di contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 c. 8 lettera d).

D: (Quesito 72) Si prega la Stazione Appaltante di rendere noto lo stato di avanzamento, ad oggi, della metanizzazione di Campiglia Cervo e di chiarire se l'intervento relativo possa o debba essere considerato tra quelli offerti in sede di gara.

R: Sarà fornito lo stato dell'arte dell'inverto.

D: (Quesito 73) Al fine di determinare in maniera puntuale gli interventi di estensione rete "minimi" e gli "altri interventi" contenuti nell'Allegato A del Documento Guida, nonché gli interventi inclusi nei cluster 1 e 2 del Documento Integrativo "Analisi Costi Benefici". Ambito Biella, si richiede alla Stazione Appaltante di fornire le planimetrie con il tracciato degli stessi.

R: Si ritiene che le informazioni indicate nel Documento per gli interventi di estensione rete consentano ai concorrenti di individuarne l'ubicazione sulle planimetrie delle reti messe a disposizione; con riferimento all'art. 15 del DM 226/2011 è compito dei concorrenti proporre il progetto che ottimizza quanto indicato nel documento guida.

D: (Quesito 74) In particolare, si evidenzia che i seguenti interventi presumibilmente riguardano vie attualmente già metanizzate e utenze già allacciate.

a. Comune di Sandigliano:

- Estensione n. 4 propedeutica (alle estensioni 1-2-3) via Roma (Interventi minimi): le estensioni 1-2-3 sono già realizzabili, in quanto la rete di media pressione è presente in via Roma (annoposa 1984) e le utenze sono già servite;
- Estensione n.7 propedeutica (alle estensioni 8-9) via Gramsci (Interventi minimi): anche in questo caso le estensioni 8 e 9 sono già realizzabili in prolungamento dalla rete già esistente in via Gramsci e si prega di chiarire in cosa consista l'intervento 7;
- estensione n. 2 – via Marconi (Altri interventi): dal confronto con le planimetrie disponibili, sembra che l'intervento si riferisca ad un tratto di rete già esistente.

b. Comune di Cerrione: l'intervento "B1 PEC via Pietro Zia" interessa la via Pietro Zia, già metanizzata.

- c. Comune di Verrone: per l'intervento Str. Trossi nelle note è riportato "occorre verificare il potenziamento delle forniture sulla Strada Trossi in particolare ditta Tintoria", che però attualmente risulta già allacciata alla rete di distribuzione del gas naturale.
- d. Comune di Camburzano: gli interventi previsti dai piani di sviluppo (via Molino) sembrerebbero riguardare vie già metanizzate, inoltre mancano sia i PdR, sia la lunghezza della rete da posare.
- e. Comune di Candelo: l'intervento c) di via del Cervo riguarda una via già metanizzata nel 2018 in sconfinamento da Vigliano Biellese.
- f. Comune di Benna: parecchie vie indicate nelle linee guida risultano già metanizzate, inoltre mancano sia i PdR, sia la lunghezza della rete da posare.

Al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la parità di condizioni tra i concorrenti, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se tali interventi potranno/dovranno essere comunque presi in considerazione nell'offerta tecnica e se saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Gara, ancorché risalenti ad una situazione evidentemente non aggiornata.

R: Premesso che gli interventi indicati nel documento guida corrispondono alle richieste dei Comuni in epoca antecedente alla redazione e pubblicazione del bando di gara, e che ai sensi dell'art. 15 del DM 226/2011 è compito dei concorrenti proporre il progetto che ottimizza quanto indicato nel documento guida, i concorrenti nell'offerta terranno conto degli interventi non realizzati che potranno individuare in fase di sopralluogo.

D: (Quesito 75) Inoltre, si chiede di fornire chiarimenti e un maggiore grado di dettaglio per i seguenti interventi:

- a. Comune di Sandigliano:
 - Estensione n. 5+6 – via Trento e via Trieste: non si riesce a giustificare il n. 95 utenti da servire, quale criterio è stato utilizzato per definire tale dato? Quali edifici sono stati considerati?
 - Gli interventi che considerano i piani di sviluppi attuativi con Permesso di Costruire riportano l'indicazione della planimetria di riferimento (planimetria B, C, D, E, F, G, M) ma tali planimetrie non sono presenti nei documenti di gara, si prega dunque di metterli a disposizione. Anche in questo caso il numero di PDR considerato sembra molto elevato rispetto ai potenziali PDR effettivamente censibili; quale metodo è stato utilizzato per definire tale dato? Quali edifici sono stati considerati?
- b. Comune di Verrone: nelle aree di futura lottizzazione e nelle aree per nuovi impianti produttivi (strada Trossi area 8 e Strada Trossi/Tocchetto SUE 21 e 21Bis), non vengono riportati né i metri di rete né gli utenti da servire. Si tratta di un refuso, oppure non sono disponibili dati?
- c. Comune di Occhieppo Inferiore: gli "altri interventi" nelle aree pec sono riportati in maniera troppo generica per consentirne l'individuazione, peraltro senza alcuna indicazione relativamente al numero degli utenti e alla lunghezza dello sviluppo di rete.
- d. Comune di Camburzano: sono indicati interventi con un solo PDR allacciabile, si conferma che hanno rilevanza?

- e. Comune di Candelo: tra gli interventi minimi è riportato un intervento da 21 m per 6 pdr, si trattadi un allaccio? Dove è localizzato?
- f. Comune di Benna: le caschine da servire sono individuate in modo troppo generico, è necessario definirne la posizione.

R: Si rimanda all'art. 15 del DM 226/2011 che prevede sia compito dei concorrenti proporre il progetto che ottimizza quanto indicato nel documento guida.

D: (Quesito 76) Con riguardo alla richiesta di metanizzazione del comune di Curino, il Doc. Guida sembra presupporre che in Cantone Gianadda sia situata una "stazione gas metano (Punto di distribuzione)", che però attualmente non esiste, per quanto noto alla scrivente. Pertanto, la metanizzazione di Curino sembra comportare la costruzione di una rete di adduzione a Cantone Gianadda di cui non si tiene conto nel prospetto di pagina 73 del Doc. Guida. Peraltro, da una prima analisi, la principale soluzione di metanizzazione tecnicamente ed economicamente sostenibile che riguardi Cantone Gianadda comporta l'adduzione da Comuni appartenenti ad un altro ATEM ma ciò, naturalmente, non può essere considerato nella presente gara perché l'asimmetria informativa violerebbe la parità di condizione tra i concorrenti. In definitiva, si prega la Stazione Appaltante di:

- chiarire come abbia inteso prevedere la metanizzazione del Comune di Curino;
- mettere a disposizione eventuali informazioni integrative sull'argomento.

R: Si rimanda all'art. 15 del DM 226/2011 che prevede sia compito dei concorrenti proporre il progetto che ottimizza quanto indicato nel documento guida.

D: (Quesito 77) Con riferimento al quesito 3, pubblicato in data 31/01/2022, posto che è prevista la pubblicazione di *"un ulteriore documento integrativo, rispetto ai dati già contenuti all'interno dell'allegato B, riportante l'indicazione per ogni località del VR (comprensivi dunque anche dei valori delle concessioni post-letta) e della RAB, nonché del valore complessivo delta VIR-RAB d'Atem"* si chiede che venga specificato il trattamento dei casi di località con delta VIR-RAB negativo ai fini della determinazione del valore massimo di sconto Vlim. In particolare, si chiede di confermare se Vlim debba intendersi come somma algebrica sull'intero ambito degli scostamenti VIR-RAB sia positivi, sia negativi.

R: Si conferma

D: (Quesito 78) Al punto 19 del bando di gara *"oneri a carico dell'aggiudicataria"* viene richiesto di *"corrispondere alla società concessionaria uscente, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di € 84.100.501,21 (di cui € 47.577.123,60 relativi a Comuni Pre-Letta, i cui Valori di Rimborso sono stati validati da ARERA con deliberazione 485/2020/R/Gas del 24.11.2020, e € 36.523.377,61 relativi a Comuni Post-Letta) a titolo di rimborso, come previsto negli articoli 5 e 6 del regolamento sui criteri di gara, oltre la somma di € 2.022.487,56 quale differenza tra i valori riferiti al 31.12.2015/2016 e quelli aggiornati al 31.12.2020."*

Si chiede conferma che:

- € 47.577.123,60 relativi a Comuni pre-Letta siano riferiti alla data del 31/12/2015 o 31/12/2016 e che questi valori siano quelli approvati con la delibera ARERA 485/2020.
- € 36.523.377,61 relativi a Comuni post-Letta siano riferiti alla data di fine concessione (giugno-settembre 2023 come riportata nell'allegato A al bando di gara) e che il loro valore tenga conto

degli investimenti previsti sino a tale data. Diversamente si richiede di indicare il valore da corrispondere ai gestori uscenti a fine concessione.

- € 2.022.487,56 rappresentino la differenza tra i valori riferiti al 31.12.2015/2016 e quelli aggiornati al 31.12.2020 in relazione ai soli Valori di Rimborso relativi ai Comuni pre-Letta.

In relazione all'ultimo punto si chiede di indicare, come richiesto nel disciplinare tipo, la differenza tra i valori riferiti al 31.12.2015/2016 (Comuni pre-Letta) e quelli aggiornati alla data di inizio affidamento, tenendo anche conto di quanto richiesto al Quesito 1, nonché di precisare quale sarà la metodologia di aggiornamento dei Valori di Rimborso alla data di effettivo inizio affidamento.

R: Si conferma che il valore di € 47.577.123,60 è il complessivo VR riferito ai Comuni Pre-Letta; l'anno di riferimento è 31.12.2015 o 31.12.2016 e i valori sono stati approvati da ARERA ad eccezione di quelli non soggetti a verifica secondo la normativa vigente;

- Il valore di € 36.523.377,61 riferito ai Comuni post-Letta è quello stimato alla data di scadenza delle concessioni.
- Non si conferma in quanto il valore di € 2.022.487,56 si riferisce alla differenza dei valori di rimborso complessivi (pre-letta e post-letta) al 31/12/2015 o 2016 e quelli al 31.12.2020.

Al fine di fornire alle imprese un riferimento sui futuri valori di rimborso, a titolo indicativo sono stati pubblicati i valori di rimborso provvisori al 2020. Relativamente alla metodologia di aggiornamento questa terrà conto di eventuali incrementi/dismissioni dei cespiti nonché di variazioni dei prezzi di riferimento e coefficienti di degrado.

D: (Quesito 79) Sempre al punto 19 del bando di gara *“oneri a carico dell'aggiudicataria”* viene specificato che *“Per i Comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Borriana, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Salussola e Sandigliano è presente un disaccordo sul valore di rimborso. Pertanto, la somma complessiva di € 13.509.925,00 è il valore di riferimento relativo a tali comuni calcolato in conformità all'art.5, c.16 del DM 226/2011 e s.m.i.”*

Non sono invece evidenziate quali siano le motivazioni legate al disaccordo tra Comuni e gestore uscente. Considerato che l'art. 5.16 del D.M. 226/2011 prevede che *“... il bando di gara riporta ... i principali punti di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore di rimborso effettuate dall'Ente locale concedente e quelle del gestore uscente ...”*, si chiede di fornire tali evidenze.

Inoltre, per il Comune di Cavaglià, dall'esame dell'allegato B al bando, risulterebbe un valore del Valore di Rimborso calcolato dall'Ente superiore a quello calcolato da Gestore. Si chiede quindi conferma del fatto che il valore di *“VR (valore di riferimento)”* corrisponda a *“VR max: stima dell'ente locale”*.

R: Per i Comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Borriana, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Salussola e Sandigliano sarà pubblicato un documento riportante le motivazioni del disaccordo.

Per il Comune di Cavaglià si confermano i valori indicati nell'Allegato B. Si rimanda alla risposta del quesito n.4

D: (Quesito 80) L'articolo 19 bis del bando di gara informa che: *“Si specifica che il comune di Campiglia Cervo ha comunicato con nota prot. 2579 del 04/11/2020 di aver avviato la procedura per la metanizzazione del proprio territorio. A tal proposito il MISE ritiene che l'estensione di rete dal Comune di Sagliano Micca al Comune di Campiglia Cervo rientri nella gara d'ambito previo consenso della Stazione Appaltante di riferimento. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione esposta in visione tra quella di gara”*.

In una sezione della documentazione di gara dedicata al progetto di Campiglia Cervo (non facente parte però del Documento Guida e neppure ivi richiamata) vengono solamente riportate alcune comunicazioni tra gli Enti ed una planimetria di massima della metanizzazione prevista.

Dal primo gennaio 2016 il Comune di Campiglia Cervo costituisce di fatto un nuovo Comune, frutto della fusione tra il precedente (con lo stesso nome) e gli ex-comuni di **Quittengo** e **San Paolo Cervo**.

L'allegato E al bando di gara non prevede espressamente la metanizzazione di cui sopra del Comune di Campiglia Cervo, ma richiede la metanizzazione dei Comuni di Quittengo e San Paolo Cervo (che però, come già ricordato, dal 2016 sono frazioni del Comune di Campiglia Cervo) riportando la planimetria delle estensioni previste nelle due località.

Dall'esame delle suddette planimetrie sembra che il progetto di metanizzazione del Comune di Campiglia Cervo comprenda anche la metanizzazione delle località di Quittengo e San Paolo Cervo richiamate nell'allegato E (oltre alla metanizzazione del Capoluogo).

Inoltre, i tracciati riportati presentano delle incongruenze. Ad esempio, in relazione al punto di interconnessione con il fondo rete esistente nel Comune di Sagliano Micca, si riscontra:

- Il fondo rete esistente in IV specie indicato nell'allegato E a pagina 77 (metanizzazione Comune di Quittengo) risulta in posizione diversa rispetto a quello riportato nella cartografia di base fornita con lo stato di consistenza.
- Lo stesso fondo rete risulta in ulteriore diversa posizione secondo lo stralcio planimetrico del progetto di metanizzazione del Comune di Campiglia Cervo.

Tutto ciò premesso, per poter procedere alla predisposizione di un'offerta consapevole ed evitare l'offerta di reti già realizzate, è all'evidenza indispensabile che codesta rispettabile Stazione Appaltante provveda a:

- confermare che la metanizzazione del Comune di Campiglia Cervo comprende quelle indicate nel Documento Guida (Allegato E) come metanizzazioni dei Comuni di Quittengo e San Paolo Cervo, oltre al capoluogo "Campiglia Cervo";
- specificare se l'offerente possa prevedere nella propria offerta l'intera metanizzazione del Comune (oltre al capoluogo "Campiglia Cervo" e alle località Quittengo e San Paolo Cervo indicate nell'Allegato E);
- aggiornare il Documento Guida tenendo conto delle sovrapposizioni nella metanizzazione di Campiglia Cervo rispetto a quanto indicato per le metanizzazioni degli ex-comuni Quittengo e San Paolo Cervo;
- Inoltre, per evitare l'offerta di reti già realizzate è indispensabile conoscere:
 - o Le opere di metanizzazione già realizzate e/o che saranno realizzate al di fuori di quanto previsto nell'attuale gara d'Ambito;
 - o La data di inizio dei lavori di metanizzazione e la data presunta di messa in gas della rete la cui realizzazione è eventualmente prevista al di fuori della suddetta gara d'Ambito (come peraltro richiesto al punto 1.6 della delibera ARERA 245/21 ove si chiedeva di indicare "le tempistiche previste per la realizzazione di tale estensione");
 - o Il costo presunto dell'opera ed una stima del valore di rimborso che il gestore subentrante dovrà riconoscere al realizzatore dell'opera all'inizio dell'affidamento. Ed invero l'art. 14, comma 9 d.lgs. 164/00 prevede che "Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'emissione del bando di gara".
 - o le utenze di cui è prevista l'acquisizione mediante le eventuali estensioni in fase di realizzazione.

R: Si rimanda alla risposta del quesito n.72.

Si conferma che l'offerente può prevedere l'intera metanizzazione del Comune.

Non sarà apportato nessun aggiornamento al Documento Guida in quanto questo già individua graficamente le reti da realizzarsi nel comprensorio dei Comuni oggetto di quesito.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione che sarà pubblicata.

D: (Quesito 81) L'allegato E al bando di gara prevede, oltre alla metanizzazione dei Comuni di Quittengo e San Paolo Cervo (di cui al quesito 18), anche la metanizzazione dei Comuni di Villanova Biellese, Curino e Piedicavallo senza, tuttavia, effettuare alcuna analisi costi-benefici e senza indicare quali interventi debbano essere considerati fra la categoria degli "*Interventi Minimi*".

Considerando, inoltre, che detta analisi costi benefici non risulta necessaria per i Comuni di Quittengo, San Paolo Cervo e Piedicavallo (essendo comuni montani e rientranti nella zona climatica F), mentre, al contrario, è necessaria per i Comuni di Curino e Villanova Biellese (rientranti nella zona climatica E), si chiede di indicare quali metanizzazioni rientrano negli "*Interventi Minimi*".

Si chiede inoltre di:


- aggiornare l'elenco dei Comuni riportato nell'Allegato A tenendo conto che:
 - o I Comuni San Paolo Cervo e Quittengo si sono fusi dando origine al Comune Campiglia Cervo
 - o Selve Marcone è stato incorporato dal Comune di Pettinengo;
- confermare anche la richiesta di metanizzazione del Comune di Rosazza, non espressamente prevista nell'allegato E, ma presente nella planimetria di metanizzazione del Comune di Piedicavallo;
- rivedere quanto indicato nel documento guida per la metanizzazione di Piedicavallo in considerazione delle sovrapposizioni con la metanizzazione del Comune di Campiglia Cervo.

R: Per gli interventi minimi ammissibili a riconoscimento tariffario si rimanda al documento integrativo "Analisi Costi Benefici" allegato al Documento Guida di gara.

E' cura dei concorrenti secondo quanto previsto all'art.15 DM 226/11 e s.m.i produrre l'ottimizzazione degli interventi.

Tuttavia la fusione di Comuni non risulta rilevante ai fini dell'offerta di interventi di nuova metanizzazione in quanto il servizio si riferisce alle singole località territoriali. Non è comunque escluso che i concorrenti possano offrire anche interventi di metanizzazione di località non indicate nel Documento Guida. Ove i concorrenti intenderanno offrire la metanizzazione del territorio indicato (come rappresentato nell'Allegato D del Documento Guida) sarà loro cura redigere una proposta progettuale ottimizzata.

D: (Quesito 82) Con riferimento all'intervento di estensione rete incluso tra gli interventi minimi riportati nell'allegato E e da realizzarsi nel comune di Candelo (per la precisione in strada del Campile) si richiede di fornire precise indicazioni sul collocamento della nuova rete da posare per un totale di metri 21; in quanto dall'analisi della cartografia (di cui si riporta uno stralcio) non è univocamente rappresentata:



Come si evince dalla figura tutti i riquadri evidenziati in rosso riportano il medesimo indirizzo ovvero: via Campile.


R: Via Campile nel Comune di Candelo interessata dall'intervento di cui all'Allegato E del bando di gara è quella indicata nella cartografia di seguito riportata con un riquadro di colore blu.



D: (Quesito 83) Con riferimento all'intervento di metanizzazione che interessa il comune di Curino si chiede di confermare che esista effettivamente un punto di distribuzione in corrispondenza della frazione Gianadda San Martino come specificato in allegato E, in quanto in base alla documentazione ad oggi resa disponibile non si riscontrano evidenze circa la presenza di condotte o punti di distribuzione da cui poter estendere la rete come richiesto da codesta spettabile Stazione Appaltante. Si richiede pertanto di integrare la documentazione cartografica con chiara indicazione della rete esistente e del punto di stacco.

R: Da informazioni assunte presso il Comune di Curino si conferma quanto dichiarato dallo stesso nella nota allegata al Documento Guida d'ambito.

D: (Quesito 84) Con riferimento alle condotte posate all'interno del comune di Pettinengo e nello specifico sulla base della documentazione cartografica fornita si rileva la presenza di una tratta sconnessa dalla rete di distribuzione esistente



Si chiede come debba essere trattata la rete indicata in figura.

R: Si conferma la documentazione cartografica fornita. La rete dovrà essere considerata così come indicata in cartografia.

D: (Quesito 85) Dall'analisi dei dati relativi allo stato di consistenza e delle cartografie fornite dal distributore uscente GEI S.p.A. si riscontrano alcune tratte indicate con dicitura NP (ad esempio il tratto di rete sito in Postua Via Bornello). Si richiede di chiarire il significato della dicitura NP.

R: La dicitura NP indica tratta aeree non protette catodicamente.

D: (Quesito 86) Con riferimento al Comune di Sandigliano si chiede un chiarimento in merito all'intervento "Estensione n. 4" di lunghezza pari a 600 m ed insistente sulla via Roma, in quanto dall'esame delle cartografie rese disponibili risulta già posata una condotta in media pressione per tutta la lunghezza della via.

R: Premesso che gli interventi indicati nel documento guida corrispondono alle richieste dei Comuni in epoca antecedente alla redazione e pubblicazione del bando di gara, e che ai sensi dell'art. 15 del DM 226/2011 è compito dei concorrenti proporre il progetto che ottimizza quanto indicato nel documento guida, i concorrenti nell'offerta terranno conto degli interventi non realizzati che potranno individuare in fase di sopralluogo.

D: (Quesito 87) Con riferimento al Comune di Sandigliano si chiede un chiarimento in merito all'intervento "Estensione n. 7" di lunghezza pari a 2350 m ed insistente sulla via Gramsci, in quanto dall'esame delle cartografie rese disponibili risulta già posata una condotta in media pressione per tutta la lunghezza della via.

R: Si rimanda alla risposta al quesito precedente

D: (Quesito 88) Con riferimento al punto e) relativo agli interventi minimi previsti per il mantenimento in efficienza della rete e degli impianti si richiede se siano presenti coperture o componenti degli impianti di riduzione primaria in amianto, e in caso affermativo di definirne l'esatta ubicazione.

R: Per i dettagli richiesti si rimanda ai sopralluoghi che dovranno essere effettuati dai concorrenti di gara.

D: (Quesito 89) Con riferimento al documento di riscontro alle richieste di chiarimento pubblicato da codesta Stazione Appaltante si chiede, relativamente al quesito 24, di confermare che ai fini della valutazione del criterio C1 sub-criterio 3 e dell'attribuzione del relativo punteggio siano oggetto di valutazione esclusivamente gli "interventi minimi" presenti nell'allegato E.

R: Si conferma

D: (Quesito 90) Con riferimento al punto C2- valutazione degli interventi di mantenimento in efficienza -sub-criterio 5 si chiede se relativamente al rinnovo degli allacciamenti saranno presi in considerazione sia i metri di condotte interrato che i metri di diramazioni aeree.

R: Si conferma

D: (Quesito 91) Con riferimento al punto C3 - innovazione tecnologica - sub-criterio 4 si domanda se il numero di sistemi di misurazione in continuo della protezione catodica offerti Noff terrà conto:

- a) dei sistemi incrementali rispetto a quelli presenti alla data di riferimento;
- b) anche di eventuali sistemi sostituiti;
- c) anche dei sistemi già presenti alla data di riferimento.

R: Il numero di sistemi di misurazione in continuo della protezione catodica offerti Noff terrà conto di quelli indicati ai punti a) e b).

D: (Quesito 92) Il file xml relativo al comune di Dorzano presenta un nodo xml relativo agli impianti di riduzione e misura con dati incompleti. Si chiede di fornire il dato completo.

R: Il file xml del Comune di Dorzano risulta completo. Nel Comune è presente un unico impianto di riduzione e misura in via Giovanni Beduglio.

Biella, 19 Aprile 2022

***Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Biella
(Dott. Antonino Salamone)***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa